

SENTENZA PROFERITA DAL TRIBUNALE DI COMMERCIO DI NAPOLI ADDÌ 24 AGOSTO 1839.

QUISTIONI



Sul rito.

1. Regge la prop sta nullità del giudizio per non aver l'usciere fatto vidimare dal signor duca Avena consultore di stato, destinato con sovrano rescritto de' 12 marzo 1838 presso la così detta banca del Tavoliere, gli atti allo stesso intimati?

Sul merito.

2. Il signor Pietro Errico Gompertz ha giustificato di essere egli autorizzato da'capitalisti esteri, possessori delle obbligazioni della detta banca, ad avanzare in giudizio le dimande comprese nella sua citazione?

3. Può il tribunale pronunziare sulla dimanda principale del detto Gompertz pria di conoscere se le obbligazioni rappresentate da suoi mandanti sieno tuttavia esistenti presso i medesimi?

4. Possono coloro che hanno sborsato un milione ed 800mila ducati, coi quali sono sorte per vie puramente di fatto due private amministrazioni una in

Napoli e l' altra in Foggia, chiederne i pochi residui dagli amministratori attuali, per non andar esposti al danno certo che si compia la consumazione de' residui medesimi in appuntamenti mensili, soldi d' impiegati ed altre spese; (1) rimanendo semplicemente conceduto ai capitalisti suddetti di potersi ingerire nel prosieguo dell' amministrazione ?

5. Non giudicando il tribunale, allo stato, diffinitivamente sulla dimanda principale del signor Gompertz, può discendere a disporre le misure provvisionali subordinatamente chieste ?

6. Che deve dirsi nell'interesse del signor D. Carlo Vanotti che ha dichiarato di non far più parte dell' amministrazione della banca ?

7. Che per le spese ?

Sulla prima.

» Considerando che il signor consultore duca Avena, destinato presso la detta banca fin dal dì 27 luglio ultimo, dichiarò di esser cessata la missione conferitagli col real rescritto del 12 marzo 1838, per cui erroneamente dall' attore è stato citato (2) non avendo il nominato signor duca alcun interesse nella presente contestazione; ed è perciò che si rende oziosa la quistione promossa circa la mancanza del vidimato agli atti intimati al medesimo.

---

(1) Si sarebbe desiderata maggiore decenza e sobrietà di vocaboli. Un collegio rispettabile deve aborrire dalle personalità e dalle ingiurie.

(2) La citazione fu del 24 luglio: il duca uscì dalla banca al 27 detto, ossia tre giorni dopo. Ecco con quanta ponderazione ha ragionato il tribunale! Secondo lui Gompertz dovea esser profeta.

Sulla seconda.

» Considerando che diversi portatori delle obbligazioni della banca del Tavoliere, tanto di Amsterdam che di Anversa, constituirono loro procuratori i signori Willink junior, Willemk drik Gompertz, Abraham Salomon van Naahle, Albertus Bernardciz Rooshaan, e Jean de Whelon figlio di Peter, domiciliati in Amsterdam, per guardare difendere e promuovere i loro interessi riguardanti l' imprestito fatto alla cennata banca, non che per agire in giudizio, comparire avanti ad ogni corte, tribunale, od altre autorità, per domandar sentenze ed eseguirle, e con speciale facoltà di sostituire altri giusta il contenuto nelle due procure prodotte ed intimate ».

» Considerando che i detti procuratori, per la facoltà espressa nelle citate procure, han sostituito il signor Pietro Errico Gompertz con tutte le facoltà ad essi concedute nella indicata procura, come dall' atto formato in Amsterdam li 16 marzo 1839 il quale vedesi ancora intimato e prodotto ».

» Considerando che coll'art. 14 della convenzione del 31 gennaio 1835 scritta in Parigi trovasi stabilito di poter la maggioranza de' portatori delle 6000 obbligazioni far prendere conoscenza delle operazioni della banca da persona da essi nominata a tal' uopo, e far valere tutti i loro dritti contro la medesima ogni qualvolta le circostanze lo richiedessero, e che una tale autorizzazione dovea esser data da' portatori di un numero non minore di 3001 obbligazioni.

Considerando che dalle prodotte procure rilevasi che il numero delle obbligazioni POSSEDUTE dai costituenti è molto al di sopra di quello richiesto dal citato art. 14 della detta convenzione, per cui trovandosi il

signor Pietro Errico Gompertz nominato da' medesimi loro proprietarj, ha appieno giustificato di essere egli autorizzato ad agire nell' attuale giudizio (1).

Sulla terza.

» Considerando che avendo i costituiti documentato che nell' atto della formazione del mandato erano possessori delle corrispondenti obbligazioni (2), non ne risulterebbe alcuna conseguenza contro l' atto stesso pel caso che le avessero posteriormente alienate o in altro modo distratte. Gli ultimi possessori non potrebbero non riconoscere il fatto di quelli dai quali verrebbero ad aver causa (3).

Considerando che ciò non pertanto il signor Gompertz si è offerto di far costare che le obbligazioni medesime sieno nel possesso di coloro che sono concorsi al mandato, e che può essere più cauto per gl' interessi de' possessori di assicurare un tal estremo di fatto.

Sulla quarta.

» Considerando che nel contratto de' 31 gennaio 1835 dal signor marchese Dragonetti, rappresentato

---

(1) Cade tutto lo argomento se alla parola possedute *usata dal tribunale si sostituisca la vera frase cioè* asserirono di possedere. *Fu dimostrato fino alla nausea a' primi giudici che i pretesi mandanti della commessione di Amsterdam, per legittimare la loro qualità, doveano esibire e depositare i titoli, non già dire di possederli. E da quando in qua si sperimentano dritti su le assertive?*

(2) È falso. Leggete la nota precedente.

(3) Questa strana teorica sconvolge i più noti principi del diritto, e distrugge l' indole de' titoli al portatore. Se l' ultimo possessore di un cupone di rendita potesse essere soggetto alle obbligazioni di tutti coloro che l' hanno prima di lui acquistato sarebbe finito il commercio. Eppure tanta confusione di materie civili e commerciali è opera d' individui che reputar si debbono versati in queste ultime.

dal cavalier Marsuzi, si dichiarò che la banca, *in attenzione della stipulazione del suo atto costitutivo, si trovava rappresentata da un comitato organico*, e che si sarebbe formata di due serie di azioni; la prima di ducati 500,000 di azionisti regnicoli, presso i quali risedere dovea l'amministrazione, e la seconda di un milione e mezzo di azionisti esteri. Si espresse ancora che gli azionisti nazionali costituirebbero la società conformandosi alle leggi che regolano le società anonime ».

« Considerando che il sig. Van Aken, che assunse l'obbligo di vendere le obbligazioni agli azionisti esteri, non volle esser prudente a vincolare il danaro, ma lo diè libero in mano degli organizzatori.

Considerando che costoro, anzi che dare al denaro istesso la sua destinazione col formare, pria di disporne, la prima serie di azionisti nazionali, e di ottenere, a norma dell'articolo 52 delle leggi di eccezioni, la suprema approvazione all'atto costitutivo che doveva formarsi dopo creata la detta prima serie, piacque loro, per via di fatto, farne sorgere due private amministrazioni (1).

Considerando che se fossero stati i suddetti organizzatori autorizzati da espresso mandato de' capitalisti ad amministrare il loro peculio, niun dubbio potrebbe esservi che i mandanti potessero allontanarli e prendersene gli avanzi. (1) Ora non potranno certamente

---

(1) Un solenne rescritto di S. M. (D. G.) del dì 20 aprile 1835, coerente al primo del 15 settembre 1834, autorizzò la compagnia e la sua amministrazione, e riconobbe i nomi degli amministratori e degli illustri reggenti fra' quali due Eccellentissimi Ministri di stato. È inconcepibile come il tribunale abbia potuto tanto aberrare in questa causa.

(1) Certamente, ma dovrebbero legittimare dapprima il loro carattere, e poi provare che si sia violato il mandato per rivocarlo secondo le forme degli statuti che attribuiscono tale diritto a' soli azionisti di prima serie esclusivamente, non agli esteri. Mettere poi in dubbio che questi non abbiano riconosciuta l'amministrazione quando per cinque anni ha pagato loro interessi ed altro, è cosa veramente stupenda!

de' gestori che hanno agito per vie di fatto aver maggior dritto di quello che avrebbero de' legittimi mandatarj. »

« Considerando che impropriamente si ricorre da' sigg. Albertazzi e Garagusa al suddetto contratto per farne derivare la idea di società, o di semplice ragione di credito nelle persone de' suddetti capitalisti esteri. Per le ragioni dianzi esposte la società non è giammai esistita; e molto meno può ridursi il dritto de' sopradetti a semplice ragione di credito, perchè vi mancherebbe quel debitore che, secondo il contratto, doveva essere una società anonima formata secondo le leggi. Indubitato è quindi che tutto si ridusse ad un' amministrazione di puro fatto della roba altrui. (1)

« Considerando che il sig. Gompertz, per togliere qualunque ostacolo a ricevere gli avanzi di questa gestione di fatto, si è offerto a garentire lo stralcio mercè la obbligazione di solida e riputata casa di commercio di questa capitale, e che con atto posteriore ha maggiormente spiegato che una tal garantia s' intendeva diretta anche nell' interesse de' terzi se ve ne fossero. (2) »

« Considerando che i medesimi sigg. Albertazzi e Garagusa ricorrono ancora al mezzo di voler continuare a gerire (3) invitando i capitalisti o il loro rappresen-

---

(1) *Ritorna nel suo nulla il ragionamento del tribunale osservando che la non esistenza della società è una gratuita asserzione dopo il fatto costante della emanazione de' reali rescritti di fondazione, e del riconoscimento di tutt' i soci interessati esteri e nazionali. Vedete la nota pag. precedente.*

(2) *Ed è lecito ad alcuno di compromettere ed usare il diritto del terzo? Nel decidere per l' affermativa il tribunale ha fatto verificare non esservi assurdo che non abbia i suoi seguaci.*

(3) *A questa accusa resiste il fatto. Gli amministratori hanno sottoscritto una solenne dichiarazione di voler rassegnare il mandato a' legittimi interessati, e dar conto della loro gestione. Sono omai tre anni che operano in questo senso, ed a tale scopo lealmente intendono.*

tante a concorrere con essi nell'amministrazione da progredire o da stralciarsi. »

« Considesando che questa dimanda, oltre ad esser priva di ogni fondamento, incontra l' ostacolo che un gestore, ed anche un mandatario, non può per forza voler continuare a mischiarsi nell' altrui negozio, molto più qualora la gestione ha esposto il proprietario ad immensa perdita. (1) »

« Considerando che il sig. Dubois non resiste alle dimande del sig. Gompertz anzi vi annunisce. »

Sulla quinta.

« Considerando che il sig. Gompertz si è offerto a documentare che i suoi mandanti posseggono tuttavia le obbligazioni, ed il tribunale adotta, per maggior cautela degl' interessati, questa misura; e se niun dritto hanno i garanti attuali a persistere nell' amministrazione, (2) non potrebbe respingersi la dimanda provvisionale del medesimo sig. Gompertz per una misura tendente ad assicurare gl' interessi dei capitalisti nonchè a far cessare le inutili spese (3), ed altronde impedire che gli affari in pendenza non fossero ultimati. »

» Considerando che questa misura provvisionale,

---

(1) *Esagerazioni! Si legga il bilancio nell'appendice della memoria pag. 19. E poi come puossi addebitare delle perdite l' attuale amministrazione se ella ha operato per due anni e più con la intesa perfetta del delegato regio che appruovò il budjet ed ogni benchè minima spesa?*

(2) *Non cessa lo stile astioso e l' accanimento contra gl' individui. La giustizia non fu mai compagna delle avventate passioni.*

(3) *Qui risiede il dubbio, perciocchè le spese, lungi dal menomarsi, sanno i cieli dove giungerebbero se lo spediente del tribunale potesse aver luogo. Ciò sarà osservato in seguito.*

quand' anche non fosse stata dimandata, avrebbe dovuto il tribunale ordinarla di uffizio in vista delle circostanze di essersi il delegato ritirato dall' incarico avuto dal governo di sorvegliare questa amministrazione di puro fatto nell' interesse de' capitalisti. (1) »

» Considerando che la casa di commercio sotto la ditta Carlo di Lorenzo e compagni gode nel ceto ottima opinione (2), onde, coll' affidarle interinamente fino alla diffinitiva pronunziazione lo stralcio, viene il tribunale a secondare la fiducia che nella stessa ripone il detto sig. Gompertz. (3) »

Sulla sesta.

» Considerando che avendo il sig. D. Carlo Vanotti dichiarato di non far più parte nell' amministrazione della Banca, ed essendo l' attuale dimanda dell' attore, nel nome de' portatori, diretta ad ottenere la consegna degli avanzi del loro capitale, non vi è luogo, allo stato, a deliberare nell' interesse del medesimo.

---

(1) *Una misura fu dimandata dagli amministratori, ma equa, giusta, imparziale, pari a quella adottata dal governo. Il tribunale non dovea nè potea trascendere i limiti di una giurisdizione che la parte non la legge gli conferiva. Esso ha manifestato invece deferenza parzialità e prevenzioni non certamente commendevoli.*

(2) *E vero. Ma in fatto d'interesse vogliono essere guarentigie pecuniarie non già di solo onore. Con un capitale di poche migliaia e senza responsabilità, senza cauzione, senza sorveglianza, non si può far fronte ad uno tralcio di più centinaia di migliaia.*

(3) *Non basta: occorrerebbe il consenso di tutti gl' interessati. perchè non si dispone del diritto di altrui mancando di analoghe facoltà. Questo confirmu l'idea che il solo arbitrio ha dettata la sentenza del tribunale:*

Sulla settima.

« Considerando che non dandosi luogo a provvedimento definitivo, le spese possono riserbarsi. Non così per quelle fatte dall' attore per avere oziosamente citato il consultore sig. duca Avena, le quali ceder devono a suo carico. »

Per tali motivi

« Il tribunale, prima di spiegare diffinitivamente nel » merito le provvidenze sugli effetti della contumacia riu- » nita, e senza arrestarsi all' eccezioni di rito che rigetta, » ordina che il sig. Pietro Errico Gompertz, nella qua- » lità come dagli atti, esibisca legale documento di esser- » si depositati nelle rispettive piazze estere più della » metà delle obbligazioni al latore create col denaro » versato nell' atto della convenzione del 31 gennaio » 1835 in data di Parigi e successivamente.

» Facendo intanto diritto alle dimande subordinate » del medesimo sig. Gompertz, provvisionalmente or- » dina che il denaro esistente nel Banco nella madrefe- » de intestata alla Banca del Tavoliere vi rimanga vin- » colato a disposizione di questo tribunale.

« Ordina inoltre che i signori conte Domenico » Albertazzi, e principe di Garagusa Nicola Mariconda » consegnino alla ragione di commercio Carlo di Lo- » renzo e compagni, che all' effetto il tribunale de- » stina, il denaro, le mercanzie, il portafogli, i libri, » i registri, le carte, i mobili, e gli effetti di ogni » natura appartenenti alla di loro amministrazione, sotto » pena ad essi signori Albertazzi e Garagusa di rispon- » dere dei danni ed interessi derivanti dal di loro ri- » tardo.

» Ordina del pari che il sig. Cavaliere Pietro Gia-
» como Dubois Desmeure consegui alla medesima ragione
» Carlo di Lorenzo e compagni, o alla persona da esso
» sotto di lui responsabilità nominanda, il denaro, le
» mercanzie, il portafogli, i libri, i registri, le carte,
» i mobili, e gli effetti di ogni natura appartenenti alla
» sua amministrazione, sotto pena similmente di rispon-
» dere de' danni ed interessi derivanti dal suo ritardo.
« Incarica la stessa ragione Carlo di Lorenzo e
» compagni a procedere allo stralcio degli affari di am-
» be le amministrazioni, versando il denaro che introi-
» terà sulla medesima madrefede, vincolata come sopra.
« Dichiara non esservi allo stato luogo a delibe-
» rare nell' interesse del sig. Carlo Vanotti.
» Spese fra tutte le sopradette parti in sospeso.
« Dichiara in fine straniero nella presente causa il
» consultore del regno sig. duca di Avena nella qua-
» lità di commissario regio presso la medesima Banca.
« Spese verso di lui a carico del sig. Gompertz.
» La presente si esegua non ostante appello e senza cau-
» zione. »

CRITICA RAGIONATA, E DISAMINA DELLA SENTENZA.

§. I.

I giureconsulti di maggior fama definiscono la legittimazione della persona eccezione preliminare a tutte le altre. Il giustificare la qualità è condizione essenziale ed esclusiva dello esercizio del diritto. Questo è a quella inerente per modo, che, mancando la prima, non può esercitarsi il secondo, e nell'accordo di amendue risiede il quarto requisito costituente la cosa giudicata. Le leggi civili nel-

l'art. 1305 ànno compendiato quanto trovasi stabilito nel *Digesto* sotto il titolo della eccezione della cosa giudicata. Esse vogliono *che la domanda sia tra le medesime parti*, *o proposta da esse e contro di esse* NELLA MEDESIMA QUALITÀ. Cotesto elemento è essenziale tanto che, se mancasse, non vi sarebbe mai l' efficacia e l'autorità della cosa giudicata. In vero chi promuove diritti ereditarî senza la qualità di erede è respinto dal giudizio. Se un' altro vanta ragioni creditorie, e non giustifica il carattere che dovrebbe mutuare dal titolo del credito, vien rimosso dalla contestazione. In somma in siffatti casi ed in altrettali impera sempre la massima che *actore non probante*, *reus absolvitur*.

Questo precisamente era il principio da osservarsi nella specie in cui versiamo. Dall' assoluto difetto di qualità nell' attore ne conseguitava l' intiera mancanza del diritto a stare ed a richiedere in giudizio; ondecchè il Tribunale doveva rigettare la domanda, considerando esser cose contradittorie ed assurde il non aver qualità e l' ottenere provvedimenti nel merito. Riluce maggiormente questa intollerabile riluttanza se si osserva che i primi giudici, convinti del difetto di qualità e di diritto nell'attore, nel tempo stesso gli ànno concesso ciò che desiderava, ed anche più di quello che domandava. I nostri patrj scrittori distinguevano tra le eccezioni perentorie quelle che potevano rimandarsi *ad merita causae* da quelle che vietavano l' ingresso all' azione. Nel numero delle prime si riconosceva la eccezione della cosa giudicata, del negozio transatto, la compensazione, la restituzione dello accetto allorchè non procedesse *ex pacto*. Nel novero delle seconde primeggiava la legittimazione della persona. La forza di una siffatta eccezione era tale da chiudere l' ingresso al giu-

dizio, e di annullarlo ancorchè fosse cominciato ad istruirsi.

La teorica riposa sopra basi inconcusse di legge, principalmente su la *L. non ignorat. cod: de his qui accusare non possunt*: e sulla *L. 14 cod. de procuratoribus*. Nel testo gl' Imperatori VALENTINIANO, TEODOSIO, e GRAZIANO lasciarono scritto: *Licet in principio quaestionis persona debeat inquiri procuratoris, an ad agendum negotium mandatum habeat a domino litis: si tamen falsus procurator inveniatur*, *NEC DICI CONTROVERSIAE SOLENT*, *NEC POTEST ESSE IUDICIUM*.

Comenta così il GOTOFREDO (1).

Quid enim si mandato careat? quid si mandati seu procurationis incapax? .... SI CAUSAE PRAESENTI AUT CERTE A COSTITUENTI NON POTUIT DARI? .... Si quid horum fuerit, ILLEGITIMI PROCURATORIS PROCESSUS EFFICITUR NULLUS. FALSUS DICITUR QUI NON HABET MANDATUM, AUT SI HABET A NON IDONEA PERSONA.

Osserva il MUSCATELLO (2): *haec est exceptio legitimationis personae . . . Nascitur haec practica ut inquiunt* DD., *quod in qualibet causa quantumcunque summaria*, *ANTE OMNIA PERSONARUM LEGITIMATIONEM REQUIRI, ET QUOD IN OMNI IUDICIO CIVILI VEL CRIMINALI PERSONA PRINCIPALITER ANIMADVERTENDA EST ET PERSONA IN OMNI IUDICIO QUAMVIS SUMMARIO PLENARIE DISCUTENDA EST UT IUDICIUM FUNDETUR . . . . . Et in Regno habemus pluries allegat. Cap. detestantes. Sed si in judiciis summariis non esset necessaria personarum legitimatio, tollerentur defensiones. Minor probatur ex dictis per Bartolum in dict. ad reprim. in ver. et figura n. 7. Ubi dum loquitur de hac legitimatione personarum*, *EAMQUE TENET ESSE NECESSARIAM in judiciis summariis, assignat rationem, dicens, ALIAS SEQUERETUR ABSURDUM, SCILICET QUOD ALTER*

(1) *In dict. leg. n. 33, 34, 35.*
(2) *Practica paj. 81 n. 1 et segue.*

NON HABENS MANDATUM POSSET MIHI PRAEIUDICARE, QUOD REPUGNAT NATURALI AEQUITATI.

Quindi il DE ROSA (1): *Praxis quarti decreti fundatur in textu. L. non ignorat. Cod. de his qui accusare non possunt: L. Si quaeramus ff. de testibus, ex quibus juribus deducitur, QUOD ACTOR TENEATUR SUAM LEGITIMARE PERSONAM, NE FRAUDIBUS LOCUS DETUR; et pro maiori dilucidatione notandum existimo, quod actor duplici nomine comparere potest in judicio, aut proprio, aut alieno nomine: proprio nempe uti filius, uti de genere, vel de gente, sive natione, quibus aliquod beneficium est deferendum; vel nomine proprio aliqua qualitate adjuncta; videlicet uti haeres, cessionarius, donatarius et similiter: nomine alieno, videlicet ut tutor, curator, administrator, sindycus, vel procurator, ec. Primo casu quando reo est oppositum non esse filium, non illo de genere, vel gente, valet actor in termine suam legitimare personam, et ante terminum non tenetur. IN SECUNDO CASU, QUANDO COMPARET NOMINE PROPRIO QUALITATE ADIUNCTA, NEMPE UTI HAERES, CESSIONARIUS, VEL DONATARIUS, REO OPPONENTE LEGITIMATIONEM PERSONAE, TENETUR ILLICO OSTENDERE SE ESSE TALEM DECRETO PRAEAMBULI, DONATIONI ISTRUMENTO, vel cessionis, ut reus instructus de qualitate crediti deliberare possit, an cedere vel contendere velit, et adversus creditum se defendere. Tertio casu, si alieno nomine, OMNINO ANTE TERMINUM TENETUR SUAM LEGITIMARE PERSONAM EX TEXTU L. LICET COD. DE PROCURATORIBUS, PER QUEM EVINCITUR, QUOD HAEC EXCEPTIO REDDIT RETRO IUDICIUM NULLUM POST TERMINUM APPOSITA SI ACTOR SUAM PERSONAM NON LEGITIMET; ERGO OMNINO TENETUR ANTE TERMINUM, NE DEFATIGETUR REUS.*

---

(1) *Civilis decretorum praxis pag. 167 n. 37 ad 41.*

Parimente il GRAZIANO (1): *Talis exceptio tua non interest est exceptio litis finitae. Et dicta exceptio tamquam perimens actionem, aequiparatur exceptioni peremptoriae , quae semper poterit oppone.*

Ed il CARDINAL TUSCHI (2) : *amplia in exceptione legitimationis et habilitatis actoris* , *QUIA OPPOSITA IMPEDIT LITIS INGRESSUM. LEGITIMATIO PERSONARUM DEBET FIERI IN OMNI IUDICIO . . . QUANDO CONSTAT DE DEFECTU IURIS AGENTIS SEMPER IMPEDITUR LITIS INGRESSUS.*

Da ultimo il SORGE (3) : *Exceptio legitimationis personae recte procedit in quocumque judicio , etiam quamtumcumque summario , prout sunt omnia judicia in regno. Cessat autem ea exceptio , semper ac agitur proprio nomine , sive simpliciter sive cum aliqua qualitate : nam illa qualitas est in termine probanda. Et in regno quamvis praejudicialia sint sublata ; EA TAMEN QUAE RESPICIUNT LEGITIMATIONEM PERSONAE ADHUC IN USU SUNT,*

Tengono la stessa comune sentenza tutti gli altri scrittori. Nè le massime dell' antica scuola differiscono da quelle della moderna giureprudenza. Cotesta eccezione di mancanza di legittima qualità nello attore è adeguatamente espressa nel *fine a non ricevere in giudizio.*

L'illustre POTHIER (4) scrive così : *le eccezioni perentorie che concernono il diritto , le quali anche si chiamano fini a non ricevere*, SON QUELLE CHE, SENZA ENTRARE NEL MERITO DELLA DOMANDA , MIRANO A PRUOVARE CHE L' ATTORE NON HA IL DIRITTO DI FORMARLA , E NON PUÒ ESSERE RICEVUTO.

---

(1) *Disceptat. forens cap. 653 n. 32.*
(2) *Conclus. 393 n. 18 et conclus. 394 n. 5.*
(3) *Iurisprud. forensis tom. VIII pag. 494 n. 12.*
(4) *Procédure civile part. 5 chap. 2 sect. 2 art. 2.*

Il Berriet-saint-prix (1) si mostra ossequente ai riferiti principi, ed aggiunge: *I fini di non ricevere tendono a questo che la domanda non sia ricevuta, ed a più forte ragione esaminata.*

A Tolosa i fini di non ricevere ERANO TRATTI DAL DIFETTO DI QUALITA' NELL' ATTORE (2).

Scrive il Pigeau (3): *La mancanza d' interesse e di qualità dell' attore è un mezzo che devesi anche proporre sul cominciare della lite . . . L' eccezione che si tira dalla mancanza d' interesse* E QUALITA' *si chiama fine di non ricevere, giacchè essa mira ad impedire che si riceva colui che à fatta la domanda a discutere se essa è ben fondata.*

Carrè (4). e Crouzilhac (5) *professano la stessa opinione.*

Con la guida di così chiari dogmi conveniva rigettare la domanda del signor Gompertz pel difetto essenziale di non avere qualità, nè essere persona legittima in giudizio.

E che sia questa la sentenza corrispondente alla contestazione si manifesta lucidamente con un argomento. Pongasi che si plaudisse al deliberato dei primi giudici. L' attore avrebbe un tempo indefinito a presentare i suoi titoli, ossia a legittimare l'assunto carattere, ed intanto, nello intervallo, la persona da lui proposta compirebbe le funzioni dello stralcio e della liquidazione. Quindi si avvererebbe il caso inconcepibile che taluno, confessando di non aver qualità nè diritto, e tale riconoscendolo il magistrato, raccoglierebbe le conse-

---

(1) *Cours de procedure pag. 149 not. I. de defenses.*
(2) *Vedete* RODIER *tit. 5 art. 5.*
(3) *Procèdura civile t. 1 pag. 134.*
(4) *Lois de procéd. t. 2 pag. 127.*
(5) *Procéd. chap. des exeptions.*

guenze di quel diritto che non à, che forse non dimostrerà, e che, se anche l'avesse dimostrato, non potrebbe conseguire.

§. II.

I provvedimenti provvisionali dimandati al tribunale dall' attore per tanto potevano concederglisi per quanto si consentivano dal convenuto. Misure di tal fatta sarebbero rimase assolutamente abortive se per avventura non avessero incontrato l'adesione degli amministratori. Dunque dal consentimento di costoro, e non del volere del Gompertz, dovevano ripetere vita e vigore. La provvisionale non poteva trascendere i limiti, i modi, e le condizioni prefisse dall'amministrazione della Banca, perchè dalla inesione di questa unicamente acquistava consistenza. I primi giudici, a dispetto della irrescindibile dichiarazione degli amministratori, proposta da essi in modo subordinato, l'ànno distrutta, ànno sconfinato dai loro poteri, ed ànno deciso nel provvisorio ciò che difficilmente avevano facoltà di statuire nel definitivo (1).

§. III.

Posto per poco che i primi giudici si fossero creduti abilitati a vulnerare i più sicuri principi di legge, al certo che almeno il mezzo provvisorio di assicurazione dovea esser renduto nello interesse di tutte le parti.

Il voluto mandatario assumeva portar la voce dei possessori di 3600 obbligazioni. Nel fatto è costante

(1) *Vedete la prima allegazione pag. 53.*

che le obbligazioni emesse dalla Banca nell' estero sono 6000; quindi mancherebbe la volontà dei possessori di altre 2400 obbligazioni, vale a dire di quasi un terzo degli azionisti stranieri. Ed al silenzio di così forti interessati si aggiugneva che non sono nè citati nè in giudizio nè consensienti tutti i soci della prima serie, veri e legittimi rappresentanti la compagnia, ed esclusivi committenti degli attuali amministratori. I quali, rappresentando la universalità degl' interessati nella Banca, e specialmente di quelli non chiamati in causa, ànno obbligo impreteribile di preservare i diritti e gl'interessi di costoro, perchè ignari affatto dell'audace tentativo che spera di consumare l'ignoto attore. Bisognava adunque provvedere pel meglio di tutti, e rispettare, comunque anticipatamente, non meno i voluti possessori delle 3600 obbligazioni, che quelli ancora delle 2400, ed i soci napolitani che ritengono nella società non disprezzevoli somme. Per contrario il tribunale à gratificato soltanto i primi, obbliando affatto i secondi ed i terzi, e trasferendo in quelli la liquidazione e lo stralcio dell' ingente capitale sociale senza termini e senza cauzioni. In tal guisa à renduta fortunata la condizione di chi forse non aveva qualità e diritto, e misera quella di coloro che avevano l' una e l' altro.

Sotto questo punto d' innegabile giustizia si presenta quanto erronea la sentenza impugnata, tanto ragionevole il temperamento proposto dall' amministrazione in desiderare una sorveglianza imitativa di quella già operata dal governo nella persona del commessario regio.

Poteva il Tribunale abilitare Gompertz o altra persona ad intervenire nell' amministrazione della compagnia, e cooperare al ben comune. Così si sarebbe riunito alla giustizia l' equità, e non si sarebbe violata l' una e tradita l'altra, manomettendo interamente le ra-

gioni di coloro, che, stranieri al giudizio, e confidati nei loro mandatarj, stanno in pericolo imminente di soffrire una repentina aggressione da persona ignota, la quale, se volesse, potrebbe a suo bel piacere sperdere le loro sostanze.

Sul proposito va seriamente considerato il procedere costantemente leale serbato dalla Banca inverso i suoi esteri. È a sapere che l' Inviato regio in marzo 1838 aprì un novello registro delle ordinanze e deliberazioni dell' amministrazione. In questo registro per lo appunto evvi la dichiarazione grave e preziosa del dì 26 marzo detto, qual si legge sul fine del presente lavoro. Essa chiarisce le intenzioni ed i voti del consiglio relativamente al bene dell' amministrazione, espressi in epoca immune da qualunque sospetto. Ivi si ravvisa di avere il consiglio di alta sorveglianza nel 23 gennaio 1837 apportato riforme e riduzioni salutari: di aver disposto un' appello di tutti gli esteri interessati: di non riscosso il plauso dell'assemblea generale degli azionisti del 14 aprile di quell' anno: di avere spedito nell' estero il segretario generale signor Ravaglia: di avere costui conferito in Amsterdam, impetrata la missione di un delegato con ampi poteri per intervenire nel consiglio in Napoli: di aver accolte le rimostranze di gratitudine e di riconoscenza da quelli interessati, come risulta pure dalle lettere del signor Willink del 20 gennaio e 14 febbraio 1838. Insomma con tali documenti splendono da un lato le ingenue speranze dell' amministrazione, dall' altro si smaschera la equivoca e dolosa condotta di coloro i quali invano si sforzano di simulare i loro rei disegni ricoprendoli col velo della economia e della preservazione del proprio interesse.

§. IV.

Quando si oppose la mancanza dei titoli all'attore, costui, con atto di replica del 14 di agosto del volgengente anno, convenne del difetto, e soggiunse di esser pronto a depositare le obbligazioni NEL MODO E NEL RIGORE DEL TERMINE CHE SARA' IMPOSTO DAL TRIBUNALE DI COMMERCIO. Lo stesso avversario viveva convinto di dovere in un termine perentorio legittimare la sua persona, dacchè strana cosa gli sembrava ottener favori senza pria aver mostrato il diritto e l' esser suo. Ma ad onta di tutto ciò il tribunale à fatto un passo più ardito dello stesso Gompertz. A' ordinato il deposito dei titoli senza termine, ed intanto à gettato in grembo della persona dal medesimo attore designata un valore di circa 700,000 ducati! Se tal sentenza potesse reggere si vedrebbe chi l' ha ottenuta non più darsi briga di esibire e depositare i titoli costituenti il suo mandato ed invece disporre con libero arbitrio di quanto esiste. Donde l'assurdo, che, nella pendenza della legittimazione della persona, la persona illegittima comparsa in giudizio avrà conseguito quel che con stento avrebbe potuto ottenere se si fosse tratto avanti fornito di titoli e di poteri. Con tali provocati esempi molti imitatori potrebbero, purchè gli bastasse l'ardire, spogliare impunemente l'individuo, segno di cupide brame e di smodati desideri. Questa idea di sopruso che qui accenniamo diventa certezza anticipando l' avvertenza che il tribunale non à imposto veruna cauzione presentanea per la sicurezza comune a peso della novella casa stralciaria, la quale per solidità non può stare a livello del valore dello stralcio, e, senza farle onta, non è fra quelle costituite in primo od in secondo rango per favore di estese risorte finanziere.

§. V.

Coloro che svolgeranno queste carte certamente saran sorpresi mirando che un tribunale di commercio, composto di negozianti, abbia dichiarato in istato di *stralcio* una società non disciolta, non annullata, e nel punto che esiste, e tiene i suoi rappresentanti non rivocati, anzi tuttora rivestiti di legittimi poteri dalla terza parte degli stessi soci esteri e di tutti i soci nazionali.

Lo stralcio è conseguente del discioglimento della società, come le rovine seguono il disfacimento dell'edifizio. Se la causa non esiste, cade lo effetto a lei necessariamente ricongiunto ed avvinto.

I primi giudici ànno ignorato o si sono infinti d'ignorare ciò che gl'interviene ogni giorno. E, quel che è peggio, ànno voluto deliberatamente violare la legge, il che non è permesso ad alcuno, massime a chi *dicit jus*.

Le leggi di eccezioni nel solo capitolo VI si occupano dello *stralcio* sociale. In tale occasione comandano e stabiliscono che non si possa parlare di stralcio senza che preceda lo scioglimento della società. L'epigrafe del capitolo è così concepita. *Della prescrizione contra i creditori* DELLE SOCIETÀ' DISCIOLTE.

Segue l'articolo 62 e dichiara *che tutte le azioni contro ai socj non* ISTRALCIARI, *ed alle loro vedove, agli eredi, o aventi causa da loro, sono prescritte in termine di cinque anni* DOPO LO SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA' *se l'atto di società che ne indica la durata, o l'atto di* SCIOGLIMENTO *è stato affisso ec. ec.*.

Negli articoli seguenti proseguono le leggi ad inculcare la stessa dottrina. Nè noi qui rammenteremo cose note e comuni. Avvalorando il testo col comento

di gravissimi scrittori abuseremmo del tempo della pazienza e dei lumi della g. c. (1)

Il tribunale adunque ha trasgredito manifestamente la legge, ed ha renduta la sua sentenza atto abusivo ed arbitrario. Allorchè voleva farsi strada al provvedimento dato conveniva dichiarare disciolta ovvero fallita la società. Il primo colpo gli era impossibile poichè tutti i socî non eran presenti, anzi quelli che comparivano non avevano qualità, nè ci era atto domanda o desiderio a questo scopo tendente. Il secondo ecccsso si offriva ancor più difficilc, sia perchè non si richiedeva, sia perchè non si poteva di ufficio dichiarare il fallimento, non essendosi levato alcun protesto per difetto di pagamento nè essendo la Banca vessata da alcun debito. Or se veniva interdetto il doppio spediente, non era in balìa del tribunalc di abbandonarsi al terzo, erroneo ed assurdo più de' due primi. Che sia così basterà riflettere che i pretesi committenti non avevano diritto a chiedere lo stralcio per rigor del patto 14.° del contratto Wan-aken,(2) ne si sognarono mai di confidare un talc incarico ad alcuno. Quindi il provvedimento del tribunale è caduto sopra la domanda di chi non aveva qualità; che se anche l' avesse non teneva mandato all' uopo; nè facoltà possedevano i suoi mandanti di promuoverla. Infine, quand'anche ci fosse stato il concorso di tutti cotesti requisiti, starebbe in contrario l'aperto divieto della leggc che nega a chiare note ciò che si è concesso.

---

(1) *Vedete* LOCRÈ: *spirito del codice di commercio, art. 60.*
PARDESSUS: Corso di dritto commerciale titolo 4. pag. 122 e seguenti.
DELVINCOURT. Diritto commerciale nota5 art, 60.
MALEPEYRE e SOURDAN—Delle società commerciali pag. 223.
BAULAY—PATY. Diritto commerciale. tom. 3. pag. 10 e seguenti.

(2) *Carta 28 della memoria, e pag. 5 dell' appendice.*

§. VI.

Il tribunale ha errato anche nel modo di ordinare il deposito dei titoli di credito.

Nella memoria abbiamo lucidamente dimostrata la necessità assoluta di obbligare l' attore a depositare in Napoli le obbligazioni. Questa misura è indispensabile appunto per assicurare la verità e la esistenza delle medesime. Dal loro modello esibito a' giudicanti si scorge che quelle furono svelte da un tronco comune ossia matrice originale esistente nella Banca. In questa matrice si trova il pezzo di confronto dal quale furono staccate. Senza la preliminare comparazione non acquisteranno mai i titoli l' aspetto di verità. Ed in fatti chi dirà che le obbligazioni che forse potranno venir depositate in Londra , in Parigi , in Pietroburgo , ed anche nelle città di America, sieno le identiche rilasciate dalla Banca , divelta ciascuna dal suo proprio tronco ? E se si volessero soddisfare non si avrebbe forse l' incontrastabile diritto di vederle , esaminarle una per una ? Lo stesso avviene quando in forza di quelle si chiede un mezzo di soddisfazione ancor più grave, tale essendo l' impadronirsi di fatto del capitale sociale in pregiudizio ed in contraddizione dei rimanenti soci che anche vistosi interessi vantano nella compagnia. Conseguita necessariamente dal fin qui detto che le obbligazioni debbono presentarsi in Napoli , e, dopo documentata la loro identità, può darsi luogo al giudizio.

§. VII.

Qui si ripresenta sotto più triste aspetto lo errore nel quale è caduto il tribunale in grazia del sig. Gompertz. Dal bilancio stampato in piedi della memoria risulta l' attivo della Banca del Tavoliere in circa ducati 700,000. Lo stralcio e la liquidazione di questi vistosi capitali sociali il tribunale l' à commesso ad una casa di commercio nuova, nascente, senza obbligo di cauzione.

Tutti sanno come l' enunciata casa, tuttochè rappresentata da oneste persone, non basterebbe ad assicurare una così cospicua operazione. E poi chi può fidarsi alla solidità dei negozianti per faccende lunghe e difficili? Tutto giorno vediamo crollare in un momento case di negozio che parevano dover lottare con la eternità. Or quella di cui si tratta comincerebbe per riscuotere dalle casse della banca in Foggia duc. 100,000 e più che vi esistono in moneta contante, e poi tutte le altre somme che saranno il prodotto della vendita di mercanzie, esigenza di crediti, ritorno di capitali. Posto che non versasse queste ingenti quantità in madrefede, o che, per sinistre combinazioni di affari, fallisse, come spesso avvenir suole. Quali saranno allora le garantie dei soci? Nissuna al certo, perciocchè non si è imposto allo stralciario altra cauzione che quella del suo onore. In simili rincontri, nei quali si tratta di vasti interessi, la sola morale non basta: occorrono garantie di moneta, capaci in ogni rovescio a ristorare gl' interessati del mal fatto. E poi il Tribunale dovea provvedere nello interesse di tutti e non dei soli pretesi mandanti di Gompertz, e dimenticava che gli amministratori della Banca, comunque da lui spogliati di fatto della gestione, esistono tuttavia, ed ànno conservato in-

colume il mandato dei possessori delle altre 2400 obbligazioni, pari ad 800,000 ducati, e di tutti gli azionisti nazionali.

§. VIII.

I primi giudici àn voluto compiere l'opera della loro autorità esercitata arbitrariamente. Essi ànno condannato gli amministratori alla consegna dei libri, registri, scritture, portafogli, e di quant' altro esiste a favore dello stralciario, ossia di Gompertz. Ma in pari temp› il tribunale non à rivocato il mandato degli amministratori, nè poteva farlo, sia perchè essi l'ebbero dai socj nazionali e non dagli esteri, sia perchè non vi era dimanda sul proposito. Dunque gli amministratori sono rimasi esistenti di fatto e di diritto, responsabili verso gli altri committenti non intesi in giudizio, ma però destituiti di qualunque mezzo per provvedere al bene di costoro ed alla propria esonerazione. Quando si voleva privarli di fatto delle loro funzioni, bisognava esonerarli anche di fatto del loro uffizio. Conveniva dimetterli, rimuoverli. Ma tutto questo progresso arbitrario non si è potuto nè si può consumare per le ragioni di sopra esposte: dunque era necessità contenersi nei termini del giusto dell' equo e del convenevole, cioè aggiugnere una vigilanza, od al più comporre un' amministrazione mista, e non mai spegnere di fatto ed obbliquamente ciò che per diritto e direttamente non può scuotersi e soggiogarsi. Se si desse questo esempio, gravi e dannose ne sarebbero i risultamenti. Imperciocchè, rimossa una volta l'attuale amministrazione, riconosciuta e rispettata anche dal governo, il magistrato non potrebbe negarsi a far dimani quel che oggi ha praticato. Ed ecco un circolo vizioso di spogli ed investimenti di amministrazione, ecco simboleggiata con gli adottati principj la vera idea del caos.

Nè questo è tutto. Gli amministratori sono obbligati a render conto della loro gestione. L' attore medesimo si à riserbato i diritti sul proposito. Bisognava perciò ordinare che dessero il conto pria di togliergli le scritture ed i libri; giacchè, spogliati di tutte le pruove da essi emergenti, sono interdetti a prestarlo ed à giustificare la loro condotta. E certamente che ognuno à un diritto sacro per purificarsi di qualsiasi accusa innanzi di deporre l' uffizio. Inoltre le operazioni dello stralcio non potrebbero iniziarsi se non si chiudono quelle dell' amministrazione sociale. Per dar cominciamento ad un sistema novello fa d'uopo segnare i confini dell' antico e non confondere due gestioni d' indole distinta. I primi giudici dovevano provvedervi.

Da ultimo ci stringe l' obbligo di chiarire una diceria ingiuriosa, e che al primo annunzio trova appiglio nell' animo di chi l' ascolta. Dice Gompertz : sia pur la cosa come si voglia , sarà sempre utile di risparmiare la somma mensuale di duc. 1100 che spende l' attuale amministrazione , e procedere con maggiore economia nel tempo avvenire. Noi osserviamo essere questo un tentativo insidioso poggiato sopra dati non veri.

La Banca centrale paga attualmente soli duc. 526 per mese ; ella ebbe co' suoi difensori il patto di soddisfare le ricompense e le vacazioni per metà qualor si vincano, per un quarto qualor si perdano le cause. Così pel passato. Pel futuro poi guardate la bella prospettiva de' risparmi. La casa stralciaria pretenderebbe sicuramente di livellare le sue provvisioni sul valore dello stralcio, ondecchè, calcolando a bassa ragione, QUATTORDICI MILA DUCATI L'ANNO sarebbero da lei assorbiti , non avendo dichiarato nè essa nè Gombertz di non volere guiderdone degli incomodi , delle cure , e dell' opera propria in affare così vistoso. Quindi le dette provvisioni supererebbero di sei volte i duc. 200 per mese che

prendono i tre amministratori attuali. Nè lo stralciario farebbe di meno di 4 o cinque commessi, di un cassiere, di un esattore, e di qualche amanuense. Quelli che assistono la presente amministrazione ricevono soldi infimi dopo le economie sancite dal delegato regio: soldi che non reggono al paragone di quelli che si pagano da case primarie commerciali, tra le quali per fondi per affari e per intraprese utili sta la Banca del Tavoliere. Inoltre gli avvocati ed i patrocinatori dello stralciario esigerebbero senza riduzione le ricompense e gli emolumenti, ed in tal guisa si vedrebbe minuirsi il capitale dello stralcio di 20 a 30 mila ducati annui invece delle modiche somme che ora si prelevano con benintesa parsimonia. Infine chi arriva nuovo ed ignaro degli affari di vasta e svariata amministrazione molto tempo dura per padroneggiarne tutte le dipendenze; cosicchè nell' abbattimento dell' una e nella creazione dell' altra si procura meglio una iattura di tempo, un' inviluppamento inestricabile, che un celere ed utile andamento.

Napoli settembre 1839.

Antonio Starace.
Domenico Tortora.
Ferdinando Starace.

Estratto della deliberazione del consiglio amministrativo del dì 26 marzo 1838 n. 578.

Vista l'ordinanza del signor duca di Avena del dì 17 corrente, il consiglio amministrativo della banca del Tavoliere giudica del suo dovere, del suo onore, e del suo decoro consecrare in una deliberazione la storia di fatti veri e desumerne le seguenti proteste ed osservazioni sullo stato presente delle cose.

Nel dì 23 gennaio 1837, avendo il consiglio generale di alta sorveglianza con sommo studio e diligenza esaminato il bilancio dell'amministrazione e vista e riconosciuta la condizione tristissima nella quale si trovavano ridotte le cose della banca, chiuse la discussione sul bilancio medesimo con fare un'appello a tutti gl'interessati nella banca affinchè conoscessero la origine de'mali e provvedessero agli opportuni rimedj. Dispose inoltre che si preparasse un progetto di riforma il quale si sottomettesse all'assemblea generale, e vi si dimostrasse la necessità di moderare le condizioni del contratto verso gli Azionisti della seconda serie, esponendo ad essi lealmente la vera posizione della banca, onde con piena cognizione di causa provvedessero nella miglior maniera possibile agl'interessi di tutti. — L'assemblea generale convocata il dì 14 aprile del medesimo anno deliberò che il segretario generale signor Luigi Ravaglia andasse nell'estero presso gli azionisti della seconda serie, e provocasse la loro adesione alle seguenti condizioni.

1. Far concedere alla banca un respiro facoltativo di otto anni sul rimborso forzoso d'una delle serie di obbligazioni in ogni anno, per poi ristabilire il detto rimborso a norma del convenuto, dopo lo elasso di questo tempo, e riattivare ed accrescere eziandio l'ammortizzazione a misura che le circostanze più o meno felici della amministrazione della banca l'avessero permesso.

2. Ottenere inoltre una riduzione dell'uno per cento sulla ragiona degli interessi dovuti alle medesime obbligazioni, fissando gli stessi al due e mezzo per cento l'anno.

3 Procurare un nuovo prestito a condizioni tanto migliori del già convenuto da metter la banca in una posizione migliore di quella in cui trovavasi nella sua fondazione istessa o qualunque altro espediente che potesse condurre allo stesso fine.

4. Convenire co'medesimi capitalisti che essi potessero essere rappre-

sentati presso del consiglio amministrativo da un soggetto di loro fiducia in quel modo e con quelle attribuzioni che meglio garentisse i loro interessi.

Fece eziandio compilare l'assemblea del 14 aprile, da una commissione nominata nel suo seno, uno specchio dimostrativo della posizione finanziera della banca, il quale specchio fu consegnato al signor Ravaglia affinchè lo avesse esibito agl'interessati della seconda serie per porli al caso di deliberare con piena cognizione di causa sopra tutt'i fatti occorsi.

Questo modo di procedere dell'assemblea generale è tanto più da lodarsi in quanto, secondo il contratto Van-Aken, assai difficilmente gli azionisti della seconda serie potranno riuscire a convocarsi in numero di tremila ed uno, e, trovandosi in piena regola per la soddisfazione degl'interessi e dello ammortamento successivo, non si faceva luogo ad esercizio di altri diritti, cosichè, mal potendo reggere la banca alle condizioni gravose imposte con quel contratto, si sarebbe spenta siccome face per mancar d'alimento, ed il danno sarebbe rifluito sopra coloro tra gli azionisti medesimi della seconda serie che la sorte non avesse favorito nel sorteggio delle serie ammortizzate.

Molti ostacoli incontrò il Ravaglia nello eseguire la commissione affidatagli, i quali non occorre qui rammentare, ma la perseveranza del consiglio generale e la operosità del Ravaglia han finito per superarli. La convocazione degli azionisti ebbe luogo in Amsterdam, e venne prescelta una commissione, presidente Willink, cui il Ravaglia diè comunicazione di tutt'i documenti. La commissione ne'suoi uffizii lodò lo zelo del Ravaglia e la purità delle intenzioni de' suoi committenti; promise creare procuratori in Napoli, muniti delle opportune facoltà onde tutto procedesse in armonia e di concerto si stabilissero i modi meglio intesi ai comuni interessi.

Convocatasi di diritto l'assemblea generale nel giorno 20 gennaio, il Ravaglia espose quanto avea operato e diede lettura degl'ufficj della commissione nominata dagli azionisti della seconda serie, e siccome lo stesso signor Willink, con suo uffizio del dì 8 gennaio corrente anno, indiritto al consiglio amministrativo della banca in Napoli, palesò che i signori Meuricoffre Sorvillo e C. erano i mandatarii prescelti, così l'assemblea nominò una commissione per trattare coi medesimi.

Il conservatore sig. conte Albertazzi che avea preseduta l'assemblea comunicò la nomina della commissione a' signori Meuricoffre e C., invi-

tandoli ad aprir le sessioni con la medesima; ma cotesti signori non hanno neppure accusato ricevo dell' uffizio ad essi diretto, e nemmeno hanno addotto ragioni per giustificare il loro silenzio.

Ebbe allora ricorso il consiglio amministrativo ad invitarli ad una sessione amichevole, la quale fu tenuta il dì 3 febbraio. Invano si richiese che i signori Meuricoffre e C. palesassero il mandato e le istruzioni ricevute. Un rifiuto costante a prender qualunque ingerenza diretta fu la risposta che si ottenne.

Si fece ancora presente a' signori Meuricoffre e C. lo scisma dell' amministrazione speciale di Foggia, i danni che ne procedeano, e s'invitarono a cooperarsi affinchè l' ordine fosse ristabilito per comune vantaggio; ma ciò pure inutilmente, anzi è meraviglioso che uno dei loro avvocati sostiene la difesa di quell'amministrazione, nel tempo medesimo che si adopera per gli azionisti della seconda seria.

Questo modo di precedere ha ridotto l'amministrazione alla necessità di levare una protesta del tenore che si legge nel foglio num. 2. Lettera B.

Intanto corse voce che i signori Meuricoffre e C avessero spiegato, per vie diplomatiche, domande contro il real governo alle quali verrà data ben degna risposta.

Per quanto riflette il particolare dell' amministrazione di Napoli, ognuno dovrà rimanere convinto che, ben lungi da rifiutarsi a tutt' i provvedimenti che gli azionisti della seconda serie credessero di adottare nel comune interesse e vantaggio, essa ne ha dato l' impulso e ne ha provocato l' intervento nella maniera la più efficace, proponendo le condizioni necessaria onde la banca non venisse ad estinguersi per lo pagamento degl' interessi a dello ammortamento e dichiarandosi pronta ad accogliere tutta le altre che potessero giudicarsi più conducenti a' diritti degl' interessati.

Non è dunque vero che gli azionisti della seconda serie abbiano procuratori per inquirere sullo stato della banca, e che ai medesimi si rifiutasse ogn' ingerenza; per l' opposto è vero di essersi proceduto con la massima lealtà provocando la loro riunione, istruendoli delle più minute circostanze, e richiedendoli di trovare essi medesimi gli opportuni espedienti. Quindi lor colpa e lor danno se invece di rispondere ad invito così giusto, persistono nella inazione, e si spingono audacemente a pretensioni esagerate contro il real governo.

È avvenuto pure che i procuratori degli azionisti della seconda serie sieno riusciti a fare impedire le ulteriori sessioni dell' assemblea generale, ed in ciò si sono adoperati per levarne rumore presso l'estero, e dire che mentre sull' invito dell' assemblea generale presieduta dal maresciallo di campo sig: Demetrio Lecca essi sono convocati in Amsterdam ed hanno eletto procuratori per rappresentarli in Napoli, il real governo abbia imdita la convocazione dell' assemblea con la quale bisognava concertare le trattative e provvedere ai comuni interessi.

Si aggiunge che coloro i quali han proclamato in Foggia lo scisma, e per via di fatto si sono impossessati degli effetti della banca, traggono profitto dalla sospensione dell' assemblea generale con gravissimo danno degl' interessati.

È venuto ancora in Napoli il signor Van Aken pretendendo che non solo se gli abbuonassero ducati 76.204,42 de' quali è liquido debitore in virtù di bono commerciale da lui sottoscritto a favore della banca per saldo del prezzo delle azioni della seconda serie per lui acquistate a *forfait* per ducati 63 ogni 100, ma che gli si restituisse ancora il prezzo di 300 azioni della seconda serie che dice di aver pegnorate presso il signor Willink.

In tale stato di cose, per non aver niente a rimproverarsi, si è pur formato uno specchio esatto e fedele della posizione finanziera della banca a tutto il di 31 Dicembre 1837, e si è compilato un progetto il più utile che siasi potuto immaginare a tutti gl' interessati sperando che l' assemblea generale avesse potuto riprendere le sue sessioni per provvedere ai modi di recarlo in atto di concerto con gli azionisti della seconda serie.

Premessi questi fatti certi ed ineluttabili il consiglio amministrativo non può fare a meno di esporre le seguenti osservazioni e protestare su quanto siegue.

1. I SIG. MEURICOFFRE SORVILLO E C. NON HANNO GIUSTIFICATO IN ALCUNA MANIERA LA QUALITÀ DI PROCURATORI DEGLI AZIONISTI DELLA SECONDA SERIE, NÈ LA LEGITTIMITÀ, I TERMINI, E LA ESTENSIONE DEL LORO MANDATO.

2. Ed era tanto più necessario ch'eglino ciò facessero, per quanto la loro condotta ostile ed avversa ad ogni composizione e trattativa con gli Amministratori della Banca e con gli azionisti della prima serie è in manifesta opposizione non solo con quanto fu convenuto in Amster-

dam fra la commissione presieduta dal sig. Willink, ed il sig. Ravaglia, ma eziandio con le lettere che la suddetta commissione scriveva al medesimo sig. Ravaglia mentre dimorava colà, e con quelle che posteriormente il sig. Willink dirigeva in Napoli non meno al detto Ravaglia che all' amministrazione centrale. Queste lettere segnano le date del 23 gennaio e 14 febbraio 1838.

3. Le azioni della seconda serie essendo al portatore era necessario che gli attuali possessori di quella avessero fatto il deposito de' titoli prima di conferire il mandato alla commissione di Amsterdam e questa a' sig. Meuricoffre Sorvillo e C. Imperocchè la proprietà de' valori al portatore, trasferendosi in altri con la semplice trasmissione del titolo, infino a che non costi del possesso di quello mercè il deposito, non può conferirsi mandato di longa durata, o quello conferito è nullo. L' amministrazione pertanto protesta contro questa irregolarità pregiudiziale, e si dichiara immune de' danni che potessero emergere dall' aver riconosciuto un mandato non legalmente conferito,

4. Il sig. Van-Axen non ha alcun diritto di prendere la menoma ingerenza negli affari della Banca; egli non ha altra qualità che di debitor liquido della medesima nella somma di duc. 76, 204.

5. Risultando dall' ordinanza che il sig. Wan Axen abbia assunto la veste di rappresentante i portatori di obbligazioni, mentre il sig. Willink con sua lettera degli 8 gennaio 1838 comunicò all' amministrazione aver la commissione di Amsterdam eletti suoi rappresentanti in Napoli i sigg. Meuricoffre Sorvillo e C., è necessario che giustifichi tal suo carattere e ne presenti i poteri, senza la esibizione de' quali non potrà esser riconoscinto altrimenti dalla Banca che come suo debitore della suddetta somma.

6, Mal proprie sono le voci di frode, malversazione, ed abusi, e niuno può arrogarsi il diritto di adoperarle senza prima averne legalmente convinto coloro contro i quali si dirigono, nè le perdite sofferte per sinistre vicende producono questa nota d' ingiuria contro gli amministratori.

7. Calonniose poi sono cotali voci rispetto all' attuale amministrazione la quale, seguendo il mandato dell' assemblea che la prescelse, ha praticato tutti gli sforzi perchè gli azionisti della seconda serie fossero istruiti della posizione finanziera della banca e provvedessero agli espedienti opportuni pel comune interesse.

8. Fallace è l'opinione che insidiosamente si è voluta far sorgere di rifiutarsi l'amministrazione attuale a dar conoscenza agli azionisti della seconda serie dello stato presente della banca ed a concorrere nelle misure che si fossero giudicate utili ed espedienti. Per l'opposto è vero essersi adoperato ogni mezzo perchè i signori Meuricoffre Sorvillo e C., giustificati i lori poteri, a tanto si determinassero. Di ciò fan fede irrecusabile la deliberazione dell'assemblea del 20 gennajo corrente anno, l'atto notificato a' signori Meuricoffre Sorvillo e C. il di 27 febbraio p. p., e soprattutto depone per la sincerità e lo impegno dell' amministrazione a porre al fatto delle cose gl' interessati esteri della seconda serie, lo aver mandato fin dal 14 aprile dell' anno scorso insino in Amsterdam il segretario generale della banca appunto per sottoporre, come fece, la posizione finanziera della banca medesima a quell'epoca ed invitarli a provvedere al migliore ordinamento de' comuni interessi.

9. Impedita la convocazione dell' assemblea generale, in una posizione così scabrosa, l' amministrazione si è veduta ridotta alla necessità della inazione, e se l'è tolto fino il mezzo di poter rassegnare il suo mandato.

10. Ma ora che il sig. duca di Avena, consultore di stato, per virtù della surriferita ordinanza, ha assunto il supremo potere della banca, ne deriva che l'amministrazione sia sciolta da ogni responsabilità per l'avvenire. Ciò si dichiara formalmente.

11. Il divieto di novelle operazioni esonera il consiglio dalla imputazione di non intraprenderne.

12. Avendo l'ordinanza del sig. duca di Avena disposto che si curi la riscossione de' crediti senza far motto delle operazioni in corso, l'amministrazione dichiara che non mancherà di prendere le opportune deliberazioni per lo buono andamento di quelle, senza rispondere de' risultamenti ove per avventura le sue deliberazioni rimanessero ineseguite.

13 La banca del Tavoliere avendo agito ed agendo legalmente in virtù de' reali rescritti di settembre 1834 ed aprile 1835, l'amministrazione è nel dovere di protestare contro ogni espressione che rivocasse in menomo dubbio una tal verità.

14 La presente deliberazione verrà rassegnata al consultore di stato sig. duca di Avena ed anche direttamente a S. E. il ministro delle finanze.

(14)

PER

D. BERNARDO MEZZACAPO.

NELLA CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA.



INDICE.

§. 1 Argomento della causa - Fatti precedenti al presente giudizio.

Domenico Perger, già pria dell'anno 1798 aveva impiegato il suo danaro, e le sue fatiche a coniar medaglie di oro e di argento per ordine Sovrano.

Egli era creditore d'ingenti somme, che non potè mai conseguire durante la militare occupazione di questi domini. Restituitosi tra noi il legittimo Signore, venne fuori il Reale decreto de' 19 di settembre del 1815, col quale s' impose che tali crediti si liquidassero, e si riducessero ad una rendita calcolata alla ragione annua del 3 per 100.

Posteriormente con altra disposizione del dì 26 di gennaio del 1822 si provvide, che i crediti così acclarati s'iscrivessero sul quinto ruolo provvisorio della Reale Tesoreria, e se ne corrispondesse quel 3 per 100 in contanti dal dì 1 di gennaio del 1826. Relativamente a Perger fu deciso, che i tribunali ordinari statuissero sopra le sue pretensioni.

Un giudicato della G. C. civile di Napoli del giorno 5 di novembre del 1832 diffinì i crediti del Perger, e condannò la Tesoreria a pagargli le seguenti somme, cioè: ducati 2613. 11 per resto di prezzo dell'oro e dell'argento da lui impiegato per la coniazione delle medaglie, e gl' interessi all'annua ragione del 5 per 100 dal 6 di agosto del 1798 sino all'effettivo pagamento: duc. 19680 per manifattura di quel lavoro. Aggiunse il giudicato, che l'attore si confor-

masse al sistema di liquidazione dei crediti dello Stato per venire soddisfatto di quelli dichiarati a suo vantaggio.

§. 2 Prosieguo de' fatti - Metodo di liquidazione serbato dalla commissione dei presidenti - Dubbi promossi da S. E. il Ministro delle Reali Finanze - Convenzione con D. Bernardo Mezzacapo - Utile da costui recato a D. Domenico Perger, affermato dagli avversarî in giudizio.

È risaputo che le liquidazioni dei crediti contro lo Stato si eseguono dalla commissione dei presidenti, sottentrata per attribuzioni all' antica commissione finanziera creata a questo fine. Appena fatta la liquidazione succede la intestazione del credito sul quinto ruolo della Tesoreria generale, e s' intende allora soddisfatto, comechè diventa cespite commerciabile, ed affatto libero del creditore.

Per conseguirsi questo scopo fa mestieri di molte operazioni preliminari; come in esempio la formazione dei quadri, le verifiche fiscali, e tutte le altre inchieste amministrative necessarie a praticarsi, e pel buon successo delle quali occorre abilità di persona, dispendio di danaro, impiego di fatica. D. Domenico Perger affidò questi carichi a D. Bernardo Mezzacapo; proprietario agiato, e che versa una parte delle sue fortune in negoziati di borsa, di piazza, ed in negozi di trasferimenti della pubblica rendita.

Costui corrispose ai desideri del Perger, e spese danaro proprio per ben servirlo.

I crediti vennero liquidati dalla commissione dei presidenti in conformità del giudicato a questo modo:

Per manofatture delle medaglie —— 18680 00

Per prezzo di oro ed argento acquistati —— 2613 11

Per interessi al 5 per 100 dal 6 agosto 1798 a tutto aprile 1835 sopra i ducati 2613. 11 ——————————— 4789 56

In uno ——— 27092 67

Nè a ciò solo si rimasero le cure di Mezzacapo. Il capitale suddetto ragguagliato all' annua ragione del 3 per 100 gettò la rendita di annui duc. 812. 78. Piacque a Perger di alienarla a corso di borsa, abbenchè lo stato di liquidazione non si ritrovasse per ancora approvato da S. M. (D. G.), ed il Mezzacapo rinvenne i comperatori nella persona di D. Giuseppe Guerra, e della Ragione Appelt e Gerace: a quale oggetto compilò le opportune minute degl' istrumenti, e fece quanto all' uopo si richiedeva. Egli corse l' altra non lieve fatica, cioè di conciliare gli avvocati di Perger signori de Laurentiis e Guarino, i quali di unita alla propria figlia D. Francesca, nostra attuale contraddittrice avevano sequestrato gli averi del proprio padre e cliente, inviluppandogli così tutte le operazioni. Di quanto Mezzacapo aveva operato prosperamente, ed utilmente speso pel Perger nissuna ricompensa ne ricevette; che anzi mentre augurava ottenerla gli sopraggiunsero novelli travagli.

Perger; il suo amico preintese che S. E. il Ministro delle Reali Finanze aveva dubbiato la liquidazione acclarata dalla commissione dei presidenti pel motivo di vedere accordato un doppio interesse sopra i ducati 2613. 11; vale a dire il 6 per 100 sino a tutto aprile del 1836 epoca della liquidazione, e l'altro del 3 per 100, che pagherebbe sicuramente in contanti la Tesoreria generale dal 1 di gennaio del 1826. Le condizioni di Perger erano affliggentissime. Egli vedeva ristaurata la liquidazione dopo tanti sudori e tante cure. Correva il periglio di rimborsare ai compera-

tori Guerra ed Appelt i danni ed interessi per aversi alienata la partita, pria che il Re (N. S.) l'approvasse, e con la rifazione dei danni vi si accoppiava il rischio della sua libertà civile. Si rivolse per la seconda volta al fabbro del suo ben' essere, al sig. Mezzacapo, al quale fece noti i suoi dissapori con lettera de' 6 di dicembre dell' anno 1835.

Costui di svegliato ingegno, e pratico di tali faccende si avvide di buon'ora che maggior vantaggio sarebbe ritornato a Perger, quantevolte la riforma della liquidazione avesse avuto luogo nei sensi in cui egli progettava di persuaderla all'Agente del contenzioso. Perciocchè avrebbe Perger riscosso invece del 5 per 100 in valor nominale, il 3 per 100 in moneta effettiva e che sarebbe corso, non già sopra il solo capitale dei ducati 2613. 11, ma eziandio sopra il ragguardevole cumolo degli interessi, che si sarebbero capitalizzati sino al 1 di gennaio del 1826.

Mezzacapo rincorò Perger, e conferitogli il suo divisamento, assunse l'impresa di fargli ottenere quanto di utile presagiva in quel rincontro.

Perger promise un prèmio di duc. 400, per le antiche e novelle assistenze di Mezzacapo, mediante pubblico istrumento del giorno 12 di decembre del 1835, nel quale si legge ciò che questi prometteva, e che pienamente è avvenuto.

Ora; chi il crederebbe! . . Francesca Perger, una delle due figliuole di Domenico e sua erede per triente, mentre à gustato i frutti di tanti travagli; mentre nella divisione con la sorella Mariantonia à preso da costei l' equivalente di tre quarte parti del credito di Mezzacapo per pagarlo a costui; niega ora il fatto; sconosce le confessioni del proprio genitore; e ravvolgendosi in mille riprovevoli e svariati pretesti tenta il doppio successo: di defraudar Mezzacapo, e

di profittare di quanto per soddisfar costui à preso dalla sorella nel momento della divisione!

Il Tribunale civile nel giorno 26 di agosto del 1835 con ragionata sentenza fece diritto alla domanda dell'attore, e la G. C. civile con sua decisione del 1 di febbraio del 1837 confermò la sentenza, aggiungnendo ragioni a ragioni ed argomenti ad argomenti.

§. 3. Testo della decisione.

QUISTIONI

» 1. Le condizioni sotto le quali si promisero » al signor Mezzacapo i duc. 510 si trovano adempite?

» 2. In forza della evizione è D. Mariantonia » Perger in diritto di essere rilevata dei danni ed in» teressi?

» 3. Che delle spese?

Sulla prima.

» Attesochè costa per fatto che procedutosi dalla » commissione dei presidenti alla liquidazione dei cre» diti di D. Domenico Perger si ebbe il seguente ri» sultato.

» Per manifatture delle medaglie » dorate———— ∞	19680. 00
» Per oro ed argento———— ∞	2613. 11
» Per interessi al 5 per 100 dal 6 » agosto 1798 a tutto aprile 1835 sopra » i duc. 2613. 11———— ∞	4799. 56
Totale———— ∞	27092. 67

» Che rassegnatasi questa liquidazione a S. E. il » ministro di Finanze costui con suo uffizio dei 27

» novembre 1835 osservò all'Agente del contenzioso:
» *che disponendosi la iscrizione sul ruolo provvisorio*
» *di siffatto capitale ridotto in rendita al 3 per* 100
» *dal dì primo gennaio* 1826 *ne risulta che sulla som-*
» *ma di duc.* 2613. 11 *il Perger percepirebbe dal-*
» *l'epoca del primo gennajo* 1826 *in aprile* 1835 *due*
» *interessi, quello cioè calcolato a suo favore dalla*
» *commissione al 5 per* 100 *riunito al capitale, e*
» *l' altro del 3 per* 100 *che gli sarebbe pagato dalla*
» *Tesoreria generale*.

» Che avvertito Perger di tale osservazione e pe-
» netrato ancora della sua ragionevolezza, nella dop-
» pia lettura, o che i duc. 2613. 11 diunita agl' in-
» teressi 4799. 56 fossero ridotti in rendita al 3 per
» 100 da goderla dal primo maggio 1835, ovvero
» che gli stessi duc. 2613. 11, con gl' interessi sino
» a tutto dicembre 1825 ridotti a ducati 3580. 67
» fossero iscritti col godimento dal primo gennajo 1826.
» In questo bivio conoscendo che se da una parte ve-
» niva a perdere sugl' interessi nominali duc. 1218. 89
» veniva a guadagnare e su i duc. 2613. 11 di sor-
» te, e su i duc. 3580. 67 d' interessi il 3 per 100
» effettivo che gli avrebbe data una somma reale mag-
» giore - Penetrato di questa verità implorò l' opera
» di Mezzacapo di far seguire la riduzione de' suoi
» capitali in rendita coll' epoca del primo gennajo
» 1826, e comechè per siffatto credito contro la
» Tesoreria si erano da Mezzacapo come si disse pre-
» state altre assistenze, onde ottenere la riferita liqui-
» dazione, così con istrumento del 12 dicembre 1835
» a compensargli le spese e fatiche erogate e da ero-
» garsi, ed in particolare per questo ultimo incarico
» gli assegnò duc. 510.

» A questo incarico il signor Mezzacapo esattamen-
» te corrispose, e per gl'interi crediti di sorte, e d'inte-

» ressi a tutto dicembre 1825 liquidati dall'Agente del
» contenzioso in duc. 25873. 78 ne ottenne una rendita
» corrispondente al 3 per 100 in effettivo dal primo
» gennajo 1826.

» Che se dunque da Mezzacapo si è adempito
» all' opera promessa, e se la stessa è stata coronata
» da un felice esito, ed un profitto il signor Perger
» ne trasse, non vi è ragione dalla parte delle sue
» eredi di negargli il premio promessogli dal loro
» autore.

Sulla seconda.

» Attesocchè coll' istrnmento di divisione ripassa-
» to a 27 aprile 1836 tra D. Mariantonia e D. Fran-
» cesca Perger sul retaggio paterno, quest'nltima si ob-
» bligò di soddisfare di proprio danaro il snddetto
» credito di Mezzacapo, senza poter pretendere cosa
» alcuna dalla D. Mariantonia in modo che tutte le
« spese della lite dovessero andare a carico di essa
» D. Francesca.

» Che quindi con fondamento pretende essa D. Ma-
» riantonia di essere da lei ristorata di tutt' i danni,
» spese, ed interessi che colla presente lite è venuta
» a risentire.

Sulla terza.

» Attesocchè Mezzacapo è vittoriose a fronto di
» ambe le Perger, come nel suo interesse è vittorio-
» sa D. Mariantonia a fronte di D. Francesca, ed a
» questa rispettività di ciascuno dei contendenti è giu-
» sto si confermi la condanna delle spese.

Per tali motivi.

» La G. C. civile pronunziando diffinitivamente
» tanto sull' appello interposto da' conjugi D. France-
» sco Paolo Panza e D. Francesca Perger, quanto
» sull' altro prodotto da D. Mariantonia Perger avver-
» so la sentenza del Tribunale civile di Napoli del
» giorno 26 agosto 1836 rigetta il primo, e facendo
» dritto al secondo, condanna essa D. Francesca a
» rivalere la suddetta D. Mariantonia, non solo di ciò
« che è obbligata pagare a D. Bernardo Mezzacapo,
» ma ancora dei danni, spese, ed interessi da lei sof-
» ferti in sostenere le sue ragioni contra di entrambi.
» Per tutto il dippiù la sentenza appellata sortirà il
» suo pieno effetto colla fatta aggiunzione e rifor-
» ma. Condanna D. Francesca alla multa di carlini 24
» e così la stessa, che D. Mariantonia alle spese del
» giudizio in appello a favore di Mezzacapo, liqui-
» dati in duc. 49. 27, egualmente che condanna essa
» D. Francesca a rivalere D. Mariantonia anche delle
» spese che soffre in appello relativamente ad entram-
» bi, liquidete in duc. 29. 20.

» La esecuzione allo stesso Tribunale.

D. Francesca Perger non à voluto privarsi dell'ultimo soccorso di un rimedio estraordinario, ed à perciò proposto ricorso per annullamento, senza deposito forse perchè antivede l'infelice successo di questo estremo suo sforzo.

Il contesto del ricorso offre allo sguardo di chi lo percorre il rimescolamento di quelle deduzioni avanzate davanti ai primi ed ai secondi giudici, e sempre tornate infruttuose perchè in manifesto contrasto con lo stipulato, con la legge, e col proprio fatto.

Nel fine di combatterlo lo ridurremo a proposizioni semplici, spogliandolo del largo giro di frasi inu-

tili e di motivi subalterni che vi stanno a disagio. Quindi noi per riuscire nel disegno dimostreremo le tesi seguenti:

I. Che il ricorso sia irrecettibile per mancanza del deposito di multa.

II. Che non si osservi nella decisione il difetto di motivazione.

III. Che il deciso della G. C. civile sfugga la censura della Corte Suprema.

IV. Che il dubbio promosso da S. E. il Ministro delle Reali Finanze fu precisamente nel senso, nel quale lo intese Perger, e che non poteva essere altrimenti.

V. Che Mezzacopo puntualmente adempì allo incarico commessogli da costui.

VI. Che sien vane le voci di dolo o di errore, stando sempre ferma contro della ricorrente l' autorità delle stipulato conchiuso col defunto suo genitore.

§. 4. Il ricorso è inammessibile - Intelligenza dell' art. 586 delle LL. di rito civile - Fatti che ne giustificano l' applicazione.

Le leggi di rito civile dopo di avere disposto per regola generale, che il ricorso per annullamento debba venire accompagnato dal deposito de' duc. 40 a titolo di multa (1) sotto pena d' irrecettibilità, passa nell' art. 586 a dichiarare le eccezioni in favore dello Stato, e delle persone povere.

Per riguardo a queste nel §. 2 si esprime così:

Le persone INDIGENTI: *benvero debbono esse produrre uniti al ricorso un certificato d'indigenza rilasciato dal sindaco della loro municipalità non solo vistato, ma approvato dell' Intendente, ed uno estratto del ruolo*

(1) *Art.* 582, e 584.

delle contribuzioni: in mancanza dei quali documenti il ricorso è irrecettibile, senza potersi supplire col deposito dell' ammenda, se sia trascorso il tempo utile a produrre il ricorso, o siasi anche prima dalla Suprema Corte dichiarato non recettibile.

Se il ruolo fondiario porta una rendita imponibile oltre a ducati cinquanta, MALGRADO IL CERTIFICATO D' INDIGENZA IL RICORSO NON SI RICEVE.

I sensi di questa disposizione s' intendono facilmente, qualora se ne riflettano le frasi, ed il tenore nel quale sono concepute.

L' indigente, ossia quegli che vive destituto di ogni mezzo, e che non appare nei libri del censo di possedere cinquanta ducati all'anno, cioè a dire circa ducati mille di capitale può rivolgersi per riscattarsi in Corte Suprema senza l'obbligo strettissimo del deposito. Non così per colui che si avesse ducati cinquanta di rendita. Costui è obbligato al deposito, sotto pena d' irrecettibilità del ricorso.

Or noi crediamo, che l' argomento proceda col medesimo rigore, nel caso in cui sia dimostrato, che il ricorrente abbia più copiose risorse di quelle che avrebbe, se mai godesse di uno imponibile di duc. 50. La ragione del decidere sarebbe, che attente queste circostanze, non potrebbe allogarsi tra le persone *indigenti*, cioè tra quelle che vivono quasi raccomandati alla mercede degli uomini.

Nella specie che ci occupa D. Francesca Perger, non può godere del favore della esenzione per essere ben rifornita di capitali, se non provveduta di proprietà fondiarie.

Essa a prescindere di esser coniugata con D. Lionardo Panza non ignoto dottore in medicina, raccolse un ragguardevole appannaggio dalla eredità paterna.

È pruovato che per tale provvenienza riscuoteva

e riscuote a dande bimestrali insieme con sua sorella Mariantonia la momentosa somma di duc. 6985. 89 a titolo d' interessi arretrati sul vistoso credito del loro defunto genitore Domenico dal Tesoro Reale.

D. Francesca in' epoca prossima al ricorso, cioè nel giorno 8 di marzo dello scorso anno ricevette ducati 608.

Essa intimava il ricorso per annullamento a Mezzacapo nel dì 24 di maggio dell' anno 1837, senza deposito, simulando miseria e bisogni, nel mentre che in quel medesimo mese dell'anno precedente aveva mutuato la non lieve somma di duc. 2300 con l' annuo interesse del 6 per 100 ai signori D. Michele Verteghi, e D. Gaetano Mea, mediante due istrumenti; il primo del dì 11 di maggio per notar Vincenzo Tavassi; ed il secondo de' 31 dello stesso mese per notar Giuseppe Amendola. Cosicchè, stando alla sola fede di questi due mutui, e lasciando stare gli altri che ve ne sono, e la sua agiata condizione si può conchiudere, che D. Francesca Perger abbia la rendita di duc. 143, cioè quasi il triplo di chi ne avesse 50 d' imponibile. E tutto questo oltre delle grosse somme in contanti, che di sopra abbiamo notato.

Se la legge sforza a far deposito colui, che si abbia sì meschina risorsa, cioè di ducati 50 d' imponibile, esenterà chi ne gode il triplo in capitale, e che nel momento in cui ricorreva in Corte Suprema conservava nel suo scrigno in moneta contante, nientemeno che duc. 2300?

Certo che la parità delle condizioni reclama uniformità di massime, e questa sicura scorta ci guida ad affermare, che il ricorso di Perger sia irrecettibile, ed a sperare nel tempo stesso, che per tale lo dichiari la Corte Suprema.

§. 5. La decisione è ragionata in ogni sua parte - Mal se ne deduce la mancanza di motivazione.

È divenuto oramai il condimento di ogni richiamo, e diremo il mezzo consuetudinario di ogni ricorso l'attaccare la decisione della Corte giudicatrice per difetto di discussione. La Corte Suprema per distruggere la via di tessere insidie ai giudicati col favore di questo motivo specioso à distinto le quistioni essenziali dalle deduzioni subalterne della causa.

Le prime costituendo il suggetto della disputa debbono venire proposte, discusse, e decise.

Le seconde rivestendo il carattere di difese dirette a sostener le prime ben possono trasandarsi dai giudici, senza tema d'incorrere nella censura.

La decisione impugnata spira la più coscienziosa disamina, che istituir poteva un magistrato per risolvere la disputa, che a lui si proponeva.

Sorgeva dal fatto che con pubblico istrumento de' 12 di dicembre del 1835 il trapassato D. Domenico Perger promise un guiderdone di ducati 510 a D. Bernardo Mezzacapo, se mai costui gli avesse procurato quell' utile, che quivi si legge indicato, come risulta dai termini dello stipulato, che nel seguente articolo inseriremo: utile che procedeva nel sormontare i dubbi promossi da S. E. il Ministro delle Reali Finanze sul modo della liquidazione del suo credito, ed i quali li asserì lo stesso Perger.

Mezzacapo, assumendo di avere adempito al mandato pretendeva l'adempimento del convenuto.

La ricorrente apponeva di non aver fatto egli cosa alcuna, dacchè in quello stipulato erroneamente si erano indicati i dubbi dell' Eccellentissimo Ministro, i quali erano stati foggiati per dolo del Mezzacapo, essendo egli uomo astuto, e Domenico Perger un vecchio infermiccio.

La ricorrente forse avrebbe desiderato che la G. C. civile si fosse recato a debito strettissimo di tener dietro alle voci sue intorno allo errore, al dolo, alla versuzia, alla infermità, alla vecchiaia, ed a tutte le altre clance di simil conio. Ma la G. C. civile fornita di giudizio adequato e di fino discernimento vide che la moltitudine delle eccezioni si fondeva in una ricerca essenziale, cioè se Mezzacapo avesse per avventura corrisposto agli obblighi assunti nel cennato istrumento. Perciocchè nell' affermativa, spariva il dolo, si dileguava la versuzia, si rimoveva l' errore; attesochè la disamina di queste eccezioni veniva inclusa in quella della corrispondenza del fatto di Mezzacapo col pattuito nello istrumento, non potendosi concepìre adempimento per parte di costui, senza esser vera l' asserzione dei dubbì, e la serie delle cose in quel convenio noverate minutamente.

In vero la G. C. scrupolosamente ed al lume di una calcolazione aritmetica disaminò, e si convinse dell' utile arrecato al Perger da Mezzacapo, e della ingiusta guerra che a costui muoveva una delle figliuole, cioè Francesca in dissenso dell'altra a nome Mariantonia, ed in manifesta discrepanza dei fatti pruovati, dell'obbligo paterno, e delle prescrizioni di legge. Adunque in vece di distrarsi i giudici del merito nelle ambagi di tante asserzioni, le quali rimanevano assorbite dalla discettazione della disputa cardinale, divisarono saggiamente di sciogliere questo nodo principale, dal quale come dal centro comune dipendevano le soluzioni parziali delle deduzioni subordinate.

Il dolo, l' errore, l' infermità, e l' astuzia non erano eccezioni separate e principali, ma erano tante ragioni dipendenti da un sol dado, cioè dalla verità asserita nello strumento de' 12 di dicembre del 1835. Quindi è chiaro, che se la quistione essenziale ed uni-

ca fu ragionata profusamente dalla G. C. civile, a tutti i suoi doveri à corrisposto quel magistrato, ed à sottratto perciò la decisione dall'ammenda della Corte Suprema.

§. 6. La decisione impugnata non è sottoposta alla riprovazione della Suprema Corte - Dessa à risoluto quistioni di puro fatto, nelle quali à portato il suo convincimento.

L'abuso dei ricorsi per annullamento trae la sua origine dalla fallace credenza, o meglio dalla lusinghiesa speranza che nudrono le parti litiganti di veder confuse con gli obblighi dei giudici le attribuzioni eminenti della Corte Suprema.

Esse, qualora distinguessero le prerogative di questo altissimo collegio dal debito delle Corti giudicatrici, si persuaderebbero di non trovar soggetto di censura in una pronunziazione, la quale non avendo infranta alcuna legge, à soltanto risoluto una quistione di mero fatto.

La Corte Suprema è un Senato conservatore delle leggi. Se queste sono bene applicate cessa dalla sua ripruovazione, e quasi diremo manca di giuridizione per annullare le decisioni a lei denunziate.

Gli attributi di questo Magistrato superiore a tutti i collegi giudiziari dello Stato vengono delineati da Macao giureconsulto in questi termini (1): *Item si contra sacras constitutiones iudicatur, cum de iure constitutionis, non de iure ligatoris pronuntiatur. Nam si iudex volenti se ex iure muneris, vel tutelae, beneficio liberorum, vel aetatis, aut privilegii excusare, dixerit neque filios, neque aetatem, aut ullum privilegium*

(1) L. 1 *ff. quae sententiae sine appellatione rescindantur* §. 2.

ad muneris, vel tutelae excusationem prodesse: de iure constituto pronuntiasse intelligitur. Quod si de iure suo probantem admiserit, sed idcirco contra eum sententiam dixerit, quod negaverit eum de aetate sua, aut de numero liberorum probasse: DE IURE LITIGATORIS PRONUNTIASSE INTELLIGITUR. Quo casu appellatio necessaria est.

Questo responso di Macro è tradotto negli articoli 112, 113, e 114 della legge de' 29 di maggio del 1817 sopra l'ordine giudiziario (1).

La caratteristica differenziale che passa tra l'antica e la nuova legislazione consiste nella diversità della teorica regolatrice del precetto. Quella riconosceva l'annullamento della sentenza per intrinseco difetto, e senza bisogno di provocarne l'ammenda. Questa vuole, che la censura si provochi mostrando i motivi che la reclamano. Ma ambe sono concordi nel imperare la fermezza ad osservanza del giudicato, quantevolte nissuna legge sia rimasa manomessa e violata.

La nostra G. C. civile a posto tutta la sua scrupolosa curiosità nel discutere ed indagare, se mai Mezzacapo aveva adempito agli obblighi assunti, arrecando un vantaggio a Domenico Perger, riuscendo nel di-

---

(1) Art. 112. *La Corte Suprema di giustizia è istituita per mantenere l'esatta osservanza delle leggi, e per richiamare alla loro esecuzione le Gran Corti, i tribunali, ed i giudici, che se ne fossero allontanati.*

Art. 113. *La Corte Suprema di giustizia* GIUDICHERÀ NON DELL' INTERESSE DEI LITIGANTI, MA DI QUELLO DELLA LEGGE, ED IN CONSEGUENZA NON CONOSCERÀ DEL MERITO DELLE CAUSE, MA DELLE DECISIONI, E DELLE SENTENZE DELLE GRAN CORTI, E DEI TRIBUNALI COL SOLO OGGETTO SE SIENO, O NO, CONFORMI ALLA LEGGE.

Art. 114. *Annullerà tutte le decisioni, e tutte le sentenze inappellabili, nelle quali sieno state violate le forme essenziali del rito,* O SIASI MANIFESTAMENTE CONTRAVVENUTO AL TESTO DELLE LEGGI, E DEI DECRETI.

segno di far riformare a suo modo la liquidazione dubbiata da S. E. il Ministro delle Reali Finanze. Essa è pervenuta alla meta dei suoi desideri minutamente applicando la sua attenzione ad un calcolo aritmetico di paragone da lei istituito tra la liquidazione fatta da prima, e l' altra ottenutasi di poi dal Mezzacapo. Dai rapporti dei risultamenti si persuase e convinse del buon diritto di costui. La G. C. quindi rifiutò le obbiezioni della ricorrente, giudicandole inefficaci nel fatto, e così facendo non appartò alcuna tresgressione nella legge, e quindi pronunziò *de iure litigatoris, et non contra ius constitutum.*

Questi pensieri son tanto veri; che se mai la Corte Suprema sentisse vaghezza d'intendere e vagliare il deciso de' giudici del merito, non potrebbe dispensarsi dal penetrare anch' essa addentro nella disamina dei fatti, e restaurando le calcolazioni ed i raffronti convincersi conformemente, o difformemente dal giudizio della G. C. civile, per quindi pronunziare il rigetto, ovvero l' annullamento. Ma questo metodo seguerebbe una traccia opposta del tutto e contraria alle norme impreteribili definite dalla legge argonica negli articoli ricordati di sopra, che fissano invariabilmente i confini, e le attribuzioni della Corte Suprema, ed i quali le vietano d' internarsi nel merito della causa.

Sembra a noi dopo le avvertenze che siamo venuto fin quì discutendo, che indubitata sia la proposizione di non potere la decisione impugnata soffrire emenda, dacchè sfugge la giuridizione della Suprema Corte, che della sola manifesta violazione di legge s' intrattiene, e non si occupa della discrizionale valutazione del fatto.

§. 7. I dubbî promossi dal Ministero delle Reali Finanze risguardarano positivamente gl' interessi decorsi sopra i ducati 2613. 11 - Intelligenza della ministeriale del dì 27 di novembre del 1835.

. Noi potremmo opporrè alla nostra contraddittrice l'osservanza dello stipulato e delle confessioni paterne, ma preferiamo il metodo leale di esaminare ed offrire nel fondo la ragion nostra, e mostrarla evidente, comechè confuteremo in tal guisa vittoriosamente *a priori* quanto a caso e con ingiuria del vero obbiettano gli avversarì.

Domenico Perger nello istrumento de' 12 di dicembre del 1835 asseriva e dichiarava a questo modo:

» Detto sig. D. Domenico Perger *ha dichiarato* » . . . . che S. E. il ministro delle Reali Finanze » pria di fare interporre la sanzione Sovrana allo stato » di liquidazione, ha fatto dubbio all'Agente del con» tenzioso della Tesoreria Generale, facendogli cono» scere, che la commessione dei presidenti erronea» mente aveva riunita la somma: mentre sui duca» ti 19690 per importo delle manifatture era giusto » accordarglisi il godimento del dì 1 gennaio 1826, » ma tanto su i ducati 2613. 11, che su dei duca» ti 4799. 56 non gli si dovevano accordare interes» si, mentre la commissione anzidetta aveva calcolati » gl' interessi su dei duc. 2613. 11 alla ragione del 5 » per 100 dal dì 6 agosto 1798 a tutto aprile di que» sto spirante anno 1835, che furono li duc. 4799. 56, » e per conseguenza non era giusto, che tanto su di » una somma, che aveva ottenuto l' interesse al 5 per » 100, che su gl'interessi che partorito aveva tal som» ma accordarglisi il godimento dal dì 1.° gennaio » 1826. In questo stato si trova attualmente il suo » credito.

» Premesso quanto di sopra; ha dichiarato dippiù esso costituito signor Perger, che nell'ottenere la sopraccennata decisione (della G. C. civile dei 5 di novembre del 1832) egli incaricò il costituito sig. D. Bernardo Mezzacapo, affinchè si fosse occupato di farne eseguire la liquidazione; informare i signori componenti la commissione; assistere il consiglier Pinto incaricato per le verifiche fiscali, ed infine fare quanto occorreva, anche autorizzandolo di fare delle spese di carozze, regalie, e tutt' altro per portare ad effetto la cennata liquidazione, *il che con zelo ed esattezza si eseguì dal nominato signor Mezzacapo.*

» Dippiù avendo venduto il sig. Perger la rendita che nasceva dai suddetti duc. 27092. 67 in annui ducati 812. 78 con quattro separati contratti, il sig. Mezzacapo si è occupato di rinvenirgli i compratori, fare le minute degl' istrumenti, e varie altre cautele, assistere a moltissime sessioni, ed in particolare cogli avvocati D. Luigi Mariano Guarino, e D. Giuseppe de Laurentiis, onde fossero intervenuti ad autorizzare la vendita del credito.

» *Ora il costituito signor Mezzacapo fidato nella giustizia che assiste al suddetto sig. Perger, si augura di ottenere da S. E. il Ministro che il dubbio promosso circa il godimento degl' interessi venga risoluto, e che lo stato della commissione dei presidenti sia riformato, cioè che gl' interessi alla ragione del 5 per* 100 *su dei ducati* 2613 11 *venissero calcolati dal dì* 6 *agosto* 1798 *a tutto il* 1825, *e tanto su dei suddetti ducati* 2613, *che su gl' interessi alla ragione del* 5 *per* 100 *dal dì* 6 *agosto* 1798 *a tutto il* 1825 *ridotto in capitale con l'annua rendita del* 3 *per* 100 *ottenere il godimento degl' interessi del dì* 1. *gennaio* 1826; *dimaniera che ese-*

» *guendosi nel suddetto modo la liquidazione , il si-*
» *gnor Perger verrebbe ad ottenere un vantaggio di*
» *circa ducati* 1070, *calcolato anche di rimpetto alla*
» *perdita che avrebbe a fare , mentre il suddetto ca-*
» *pitale liquidato dalla commissione dei presidenti ver-*
» *rebbe ad essere diminuito in modo, che il sig. Per-*
» *ger avrebbe una rendita di meno di circa duc.* 36.57;
» *ma mettendo in confronto tal perdita coll' aumento*
» *degl' interessi arretrati , il costituito signor Perger*
» *avrebbe il vantaggio suddetto, cioè di circa duc.* 1070,
» *salvi pochi ducati più , o meno che dipendessero da*
» *conteggi.*

» Il costituito sig. D. Domenico Perger volendo
» compensare le spese e fatiche erogate e da erogarsi
» dal suddetto sig. Mezzacapo , ed in particolare per
» quest' ultimo incarico, gli assegna da ora duc. 510;
» quali dovranno cedere in compenso di tutte le spe-
» se e fatiche erogate e da erogarsi per quest' ultima
» operazione da praticarsi dal detto sig. Mezzacapo «.

Prosegue il Perger e scomparte il modo del pagamento volendo, che Mezzacapo riscuotesse duc. 110, appena che la ragione Appelt sborsasse il resto del prezzo della rendita vendutale; e duc. 400 *dalle prime quantità, che pagherà la generale Tesoreria per conto degl' interessi arretrati*, *cioè del* 1. *gennaio* 1826.

Facciamoci ora ad intendere in che consisteva il vaticinio , e quindi l' opera di Mezzacapo.

S. E. il Ministro delle Finanze scriveva così all' Agente del contenzioso nel giorno 27 di novembre del 1835 (1).

» Signore - Con ministeriale de' 23 luglio ultimo

(1) Quest' uffizio del Ministro delle Finanze è stato comunicato dalla parte avversa, come si rileva dal fog. 8 a t. e 9 delle produzioni di Mezzacapo ; ed ora dalle narrative.

» le trasmisi lo statino formato dalla Commissione dei
» Presidenti, contenente la liquidazione del credito a
» favore di D. Domenico Perger per la fornitura di
» alcune medaglie consegnate al Governo nel 1797 in
» esecuzione di risoluzione de' 18 agosto 1834. La im-
» pegnai a voler praticare le debite verifiche, e le ope-
» razioni preliminari solite nell' interesse della Tesore-
» ria generale, onde potersi fare iscrivere poi il cre-
» dito sul quinto ruolo provvisorio. Con rapporto del-
» l' 11 stante ha rapportato sullo stato suddetto, mani-
» festando, che dalle notizie raccolte emergeva non es-
» sere il sig.. Perger debitore delle amministrazioni fi-
» nanziere. Or pria di ordinare la iscrizione del cre-
» dito suddetto, indipendentemente dall' esser neces-
» sario, che ella faccia riformare in cotesta officina lo
» statino in un notamento praticato per l' innanzi, fa
» mestieri ancora dilucidare il seguente dubbio.

» Per la Sovrana risoluzione de' 26 gennajo 1822
» si trova determinato che i crediti liquidati ai termi-
» ni del decreto de' 19 settembre 1815 sieno da ri-
» dursi in rendita calcolata al 3 per 100 da decorre-
» re dal 1 gennaio 1826.

» Il credito di Perger ammontava a duc. 27092.68,
» e si compone delle seguenti partite: Credito per le
» manifatture delle medaglie duc. 19680 - Credito per
» residuo dell' oro e dell' argento duc. 2613. 11. In-
» teressi al 5 per 100 su quest' ultima somma dal 6
» agosto 1798 ad aprile ultimo, giusta la decisione
» duc. 4799. 57 totale duc. 27092.68. *Quindi di-*
» *sponendosi l' iscrizione sul ruolo provvisorio di siffat-*
» *to capitale ridotto in rendita al* 3 *per* 100 *del* 1
» *gennaio* 1826, *ne risulta* CHE SULLA SOMMA DEI DU-
» CATI 2613. 11 *IL* PERGER PERCEPIREBBE DALL' EPOCA
» DEL 1 GENNAIO 1826 AD APRILE 1835 DUE INTERESSI,
» QUELLO CIOÈ CALCOLATO A SUO FAVORE DELLA COMMIS-

» *SIONE AL 5 PER 100 RIUNITO AL CAPITALE, E L'ALTRO*
» *DEL 3 PER 100, CHE GLI SAREBBE PAGATO DALLA TE-*
» *SORERIA GENERALE.*

» Pertanto nella mira di garantire gl' interessi del-
» la Tesoreria generale la incarico a verificare le po-
» sizioni contabili contenute nello statino redatto dal-
» la commessione, che quì unito le respingo, ed in-
» di proporre l'occorrente, dilucidando l' esposto dub-
» bio, e facendo riformare lo statino in apposito no-
» tamento, ove la di lei proposizione inducesse a po-
» tersi disporre la definitiva iscrizione sul ruolo prov-
» visorio — D' Andrea.

Si rende la difesa del nostro contraddittore assurda, allorchè l' affida sopra l' unico fondamento, cioè di non essersi messa in dubbio dal Ministro la partita degl' interessi dei duc. 4799: 57. E come mai potrà sostenersi una tale posizione, dopo la lettura della ministeriale quì sopra inserita per tenore? Il dubbio del Ministro cadde precisamente sopra gl' interessi, nè poteva colpire altra somma. Perciocchè le due sorti principali, vale a dire del valore delle manofatture in ducati 19680, e del resto del prezzo dell' oro e dell' argento in duc. 2613. 11 erano ricoperte dal giudicato. Sopra gl' interessi che questa seconda somma produceva volse la sua vigilanza il Ministro, e si appresentò alla sua mente mostruosa la idea di potere raccorre il Perger un doppio profitto, cioè il 5 per 100 sino a tutto aprile 1835, secondochè aveva imposto il giudicato e stabilito la commissione de' presidenti; ed il 3 per 100 dal dì 1 di gennaio del 1826, giusta la Sovrana risoluzione del 26 di quel mese dell'anno 1821. E quì si avverta di buon ora, che questo dubbio surse dal sentimento di giustizia imparziale, che regola quell' Eccellentissimo Ministro, il quale vedeva chiaro doversi corrispondere a Perger il 3 per 100 in effettivo dal 1

di gennaio del 1826 per virtù del Real decreto de' 26 di quel mese dell' anno 1822, ed il 5 per 100 per forza del giudicato e della liquidazione, tosto che questa fosse stata approvata dal Re (N. S.). Quindi tutta la disamina versava intorno al doppio interesse, e precisamente pel già liquidato ne' duc. 4799. 56. A questo unico fine ordinò il Ministro *la verifica delle posizioni contabili*, E LA RIFORMAZIONE DELLO STATO IN NOTAMENTO, qualora l'Agente del contenzioso l'avesse creduto regolare. Se per poco si seguisse l'opinione contraria, mancherebbe affatto l'oggetto del dubbio, mentre pe' due capitali non era luogo a sospetto veruno per le ragioni discorse di sopra diffusamente. Ma che poi nel fatto sopra gl'interessi si dubbiò dal Ministro, il rende manifesto la riforma della liquidazione eseguita dall'Agente del contenzioso, che falciò per l'appunto la sola partita degl'interessi ne' duc. 4799. 56 menomandola a duc. 3580. 67. Cosicchè la somma sottratta da questa partita fu in duc. 1218. 89; quanti appunto ne avverte l'avversario di essere stati tolti dallo intero.

§. 8. Assurdità del credersi attribuito il 3 per 100 effettivo anche all'interesse del 5 per 100 concesso al Perger dal giudicato. Cenno delle disposizioni legislative a tal riguardo.

In sù i primi albori della militare invasione di questo Reame venne in luce la legge de' 24 di agosto del 1806. Essa provvide alla liquidazione delle partite di arrendamenti, da convertirsi in cedole sul debito consolidato come modo di pagamento.

Da questo benefizio vennero esclusi i creditori della Corte trasferitasi nella vicina Sicilia con apposito decreto del 14 di aprile del 1807.

Art. 1. *I creditori dell' antica corte* (sono paro-

le del testo) *per motivo di varî servigî, d'imprestiti, somministrazioni, vendite, attrassi di soldi, e di pensioni, LAVORI ED OPERE FATTE PER ESSA, non saranno ammessi alla liquidazione ordinata dalla legge de' 24 agosto* 1806.

Come prima si restanrò tra noi la legittima dominazione fu tenera cura del cuor paterno del desideratissimo nostro Sovrano Ferdinando I. di volgere uno sguardo benigno a questa classe di creditori proscritti.

Nacque il Real decreto de' 19 di settembre del 1815 che latamente e benignamente apprestò loro soccorso e mezzo a venir soddisfatti. Esso parla così.

Visto il decreto de' 14 *aprile* 1807.

Art. 1. *Ai creditori di somministrazioni, LAVORI ED OPERE FATTE in forza di nostri reali ordini, E DI CREDITI nascenti da conti discussi prima della occupazione militare, o da liberanze anteriori a detta occupazione dalle officine reali di conto e ragione legalmente spedite, permettiamo di presentare i loro titoli per farsene la discussione: ed ammesso che sarà il credito, sarà iscritto ciascun creditore in uno stato, riserbandoci in seguito di determinare il modo della compensazione, o soddisfazione.*

Art. 2. *I creditori delle stesse classi della nostra real casa proseguiranno a presentare i loro titoli innanzi al marchese Ruffo controloro della detta nostra real casa, ed al direttore D. Gabriele Giannoccoli, secondo i nostri precedenti ordini.*

Art. 3. *Saranno esclusi dall'ammissione tutti quei creditori delle sopradette classi, i quali avessero presentato i loro titoli in tempo della occupazione militare ed in qualunque modo ne avessero ottenuto dopo la liquidazione un compenso qualunque.*

Art. 4. *La presentazione dei titoli sarà fatta all'attuale commissione temporanea da noi nominata con*

ministeriale del nostro ministro di finanze de' 10 di giugno del corrente anno; ed incarichiamo la stessa commissione della formazione dello stato di detti creditori.

Art. 5. *Tutte le liquidazioni fatte precedentemente a questa epoca pei crediti detti di sopra, da qualunque autorità ed in qualsiesi officina, saranno a richiesta delle parti interessate rimesse alla commissione di liquidazione, la quale ne farà l' uso che crederà di giustizia.*

Art. 6. *Il nostro Segretario di Stato è incaricato ec. ec.*

Trascorso un lustro da questa graziosa provvidenza del Principe fu necessità fissare un termine perentorio, e minacciare il decadimento dall' ammissione e liquidazione de' titoli, e de' crediti di vecchio conto per coloro che neglessero di conformarsi alle sovrane risoluzioni. A questo mirò il secondo Real decreto de' 3 di aprile del 1820.

Visto il nostro decreto (dice il testo) *de'* 19 *settembre* 1815, *contenente ec. ec.*

Art. 1. *È fissato a tutto il mese di agosto di questo anno il termine per la esibizione alla commissione dei presidenti presso la Gran Corte de' conti dei titoli di credito mentovati nel detto nostro real decreto de'* 19 *settembre* 1815: *QUALE TERMINE SPIRATO, I POSSESSORI DEI CREDITI SOPRAINDICATI S' INTENDONO DECADUTI DA OGNI DIRITTO, E NON SARÀ LORO ACCORDATA ALTRA PROROGA PER L' AMMISSIONE E LIQUIDAZIONE.*

Art. 2. *Il nostro Segretario di Stato ec. ec.*

§. 9 Conseguenze delle additate prescrizioni di legge - Esclusione totale delle posizioni dell' avversario.

Il nostro contraddittore tiene per indubitato che il fatto di Mezzacapo sia tornato infruttuoso, sol per-

chè quel 3 per 100 in effettivo numerario che paga il Regio Tesoro correva per regola di legge anche sul cinque per cento accordato dal giudicato al Perger sul capitale da' duc. 2613. 11 per valore di oro impiegato pel conio delle antiche medaglie. Questo che ei stima domma inconcusso è un grossolano errore, come chiariremo col favore di poche avvertenze.

Da tre fonti nascono le accessioni di una somma qualunque: o dalla legge, o dalla convenzione, o dalla pronunziazione del giudice.

Non v'à legge, che addica ai crediti da liquidarsi contro lo Stato un' annuo interesse. Ma per contrario il citato decreto de' 19 di settembre del 1815 spiega una intenzione apposta, richiedendo, che i creditori dello Stato presentassero alla commissione finanziera i titoli dei loro crediti PER FARSENE LA DISCUSSIONE. Ciò indica che i crediti erano incerti in quanto alla loro natura e qualità, comechè potevano ben venire esclusi e rifiutati, quantevolte non fossero rivestiti de' requisiti prescritti negli articoli 1 e 3 di quel decreto. Inoltre anche ammessi una volta dovevano riferirsi in uno stato, che doveva approvarsi da S. M. (D. G.); approvazione che disegnava il momento della definitiva liquidazione, la quale poi avrebbe portato il modo del pagamento. Di quì una utile conseguenza se ne infesce contro la ricorreute, e che non soffre veruna contraddizione, cioè a dire, che non può domandarsi, nè concedersi interesse qualunque, allorchè la somma capitale che lo getterebbe è tuttora incerta ed illiquida, e chè perciò essendo incerti ed illiquidi i crediti contra lo Stato essi non potevano essere fecondi di accessioni.

Non v'à nella specie convenzione che tanto assicuri.

In fine non v'à giudicato. Eravi per Perger la decisione del 1832 di sopra ricordata; ma questa attribuì a costui il 5 per 100, e non il 3 dal 1798

fino all'effettivo pagamento, cioè fino alla liquidazione diffinitiva che avvenne nel 1835.

Ma poi immaginare soltanto, che questo cinque per cento nominale giunto al 1 di gennaio del 1826 partorisse di per sè solo il 3 per cento reale che al 5 si cumulasse, vale lo stesso che supporre uno anatocismo contro dello Stato, mentre è ripruovato e proscritto relativamente a tutti.

Da ultimo mette l'apice della evidenza alla dimostrazione la risoluzione Sovrana de' 26 di gennaio del 1822 rammentata dall'Eccellentissimo Ministro, e confessata dalla ricorrente, con la quale S. M. (D. G.) si compiacque di accordare ai creditori dello Stato un'interesse del 3 per 100, ma dopo un quadriennio, cioè dal 1 di gennaio del 1826 in avanti.

In primo luogo, se questo interesse si fosse dovuto intrinsecamente per virtù di legge preesistente, non vi sarebbe stato bisogno di un particolare provvedimento.

In secondo luogo, se questo interesse fosse nato coevo al credito, il Re l'avrebbe accordato per lo tempo passato, o almeno dal dì della prolazione della grazia, e non già l'avrebbe promesso dopo un quadriennio vale a dire dal 1826 in poi. Ciò indica chiaramente, che questo di più, cioè l interesse del 3 per 100 volle il Principe largirlo con quelle limitazioni che a lui piacque d'imporre, appunto perchè nissuno vi aveva diritto a pretenderlo.

§ 10. Riforma della liquidazione fatta dall'Agente del contenzioso - Vantaggi effettivi ottenuti a Perger da Mezzacapo - Calcolazione evidente che ne risulta.

La commissione dei presidenti non poteva dipartirsi dai termini del giudicato.

Essa liquidò i crediti di Domenico Perger a questo modo.

Per manofatture delle medaglie —— 19680.00

Per prezzo di oro, e di argento acquistato —————————— 2613.11

Per interessi al 5 per 100 dal 6 agosto 1798 a tutto aprile 1835 su dei ducati 2613.11 —————————— 4799.56

In uno —————— 27092.67

L'Agente del contenzioso si persuase di riformare la suddetta liquidazione così:

Per manofatture delle medaglie —— 19680.00

Per prezzo di oro ed argento acquistato —————————— 2613.11

Interessi su detta somma di ducati 2613.11 al 5 per 100 del 6 agosto 1798 sino a tutto dicembre 1825, e non già a tutto aprile 1835, come aveva fatta la commissione —————————— 3580.67

In uno —— 25873.98

Perger dunque per effetto della riforma perdette sopra gl'interessi la differenza di duc. 1218. 89. Ma questa fu perdita apparente, così creduta dallo stesso Agente del contenzioso che si attenne alla materiale impressione delle cifre, ma in realtà fu guadagno insperato, ed antiveduto da Mezzacapo, il quale sente molto avanti in simili materie.

Il guadagno fatto dal Perger nel danno apparente dipende da due dadi incontrastabili, e dei quali non si accorse l'Agente, e che pure non à capito, nè vuol comprendere ora l'avversario.

Il primo si è, che il signor Perger in vece di ricevere il 5 per 100 nominale sopra i duc. 2613. 11 soltanto, come sorte principale fruttifera dal 1798,

sino ad aprile del 1835 giorno della liquidazione, ricevette il 3 in contanti dal 1.° di gennaio del 1826; il quale corse non solo sopra la sorte principale dei cennati ducati 2613. 11, ma eziandio sopra i ducati 3580. 67, che vennero capitalizzati dall'Agente del contenzioso nella sua riforma della liquidazione. Cosicchè quel 5 per 100, che sopra i soli duc. 2613. 11 avrebbe fruttato annui ducati 103. 57, o poco meno sino a tutto il 1835; convertito in 3 per 100 dal 1.° di gennaio del 1826 sopra gl'interi ducati 6193. 78, cioè di sorte e d'interessi capitalizzati, fruttò annualmente sino al 1835 ducati 185. 74, o poco meno.

Il secondo dado si è, che il 5 per 100 è in valor nominale, che scapita a corso di borsa, onde avviene che di 100 ducati di capitale se ne introitino ducati 30, 40, o 50, a misura che la rendita in corso aumenta, o ribassa; ma il 3 per 100 è moneta effettiva, che lo paga in danaro contante la Tesoreria generale; per modo che il 5 è in voce e non si esige, e per toccar moneta convien vendere il capitale che lo produce; il 3 per opposto è reale e s'introita in moneta sonante, ond'è che senza vendere il capitale il creditore lo riscuote certamente e per sempre.

In vero la liquidazione fatta dalla commissione dei presidenti gettava una somma di duc. 27092. 67.

Questa somma ragguagliata al 3 per 100 dava una rendita di duc. 812. 78, la quale venne distratta dal Perger a questo modo:

A D. Giuseppe Guerra annui ——— ₯ 74. 00 col godimento dal 1.° di gennaio 1835.

Allo stesso annui ——————— ₯ 106. 00 col godimento del 1.° di luglio del 1835.

Alla Ragione Appelt e compagni annui ₯ 612. 78 col godimento del 1.° luglio 1835.

₯ 812. 78

In conformità della liquidazione della commissione dei presidenti a Perger sarebbero spettati sopra la sola somma della manofattura in duc. 19680 gl' interessi al 3 per 100 effettivi dal 1.° di gennaio del 1826, mentre il capitale dei ducati 2613. 11, come si è veduto di sopra avrebbe prodotto il 5 per 100 nominale sino a' 30 di aprile del 1835.

Ora la rendita del capitale dei ducati 19680 ragguagliata al 3 per 100 fruttava annui duc. 590. 40, i quali multiplicati per anni 9 e mesi 6, cioè dal 1.° di gennaio del 1826 sino a tutto il 30 di giugno del 1835 dava un pieno di duc. 5608. 80.

Sarebbe ancora spettata a Perger la rendita annua di duc. 222. 01, ragguagliata al 3 per 100 effettivo dal 1.° di maggio del 1835 sul capitale de'duc. 2613. 11 e sopra i duc. 4799. 66 ammessi al 5 per 100 in valor nominale sino a' 30 di aprile del 1835; la quale rendita sarebbe toccata a Perger per duc. 37, importo di due mesi, vale a dire di maggio e giugno 1835 soltanto; poichè dal 1.° di luglio dell' anno medesimo il godimento era dei comperatori Guerra ed Appelt.

Adunque Perger, se fosse rimasa in piedi la liquidazione dei presidenti avrebbe introitato per interessi effettivi ed in moneta contante duc. 5645. 80, cioè duc. 5608. 80 sopra i duc. 19680 fruttiferi del 3 per 100 dal 1.° di gennaio del 1826 a tutto il 1835, e duc. 37. 57 sopra i duc. 7412. 77, composti dei due. 2613. 11 di sorte, e degl' interessi nominali in ducati 4799. 66 fruttiferi del 3 per 100 effettivo dal 1.° di maggio del 1835 in poi e non già dal 1826.

Per contrario il signor Perger per effetto della riforma della liquidazione à introitato di più per interessi in contanti duc. 1047. 99, quanti per l'appunto glie ne aveva premessi Mezzacapo.

Di fatto la riforma attribuiva a Perger, come poco innanzi abbiamo dimostrato duc. 25773. 78.

Questa somma poichè composta: dei duc. 19680 di manofatture; dei ducati 2613. 11 per capitale dell'oro, e dei ducati 3580. 67 d'interessi capitalizzati dall'Agente del contenzioso produceva, presa tutta in complesso il 3 per 100 effettivo dal 1.° di gennaio del 1826, cioè annui ducati 776. 21 - Moltiplicati questi per 9 anni, vale a dire dal 1.° di gennaio del 1826 a tutto il 30 di giugno 1835 si avrà il pieno di duc. 7373. 99.

Or con la vecchia liquidazione si è dimostrato, che Perger ne riscuoteva ducati 5645. 80; dunque il guadagno di costui è stato di duc. 1728. 19 in effettivo contante.

Tolti da questa somma ducati 680. 20 reale importo di quei duc. 1218. 89 tolti dagl'interessi capitalizzati dall'Agente del contenzioso, che davano la rendita nominale di annui duc. 36. 57, così dallo stesso Perger venduta ad Appelt, ne consegue che risulterà il vero e reale guadagno di costui procuratogli dalla sagacità e dalle cure di Mezzacapo in duc. 1047. 99, che sono precisamente quelli, quasi diremo divinati da Mezzacapo nello strumento de'12 di dicembre del 1835 che sostiene l'azione da costui istituita.

§. 11. Futilità delle eccezioni complessivamente opposte dalla sola D. Francesca Perger.

Al chiarore di tanta luce mal reggendo la losca difesa del nostro contraddittore, si getta al disperato partito di deduzioni offensive pel nostro cliente, e labili per le leggi che ne imperano.

Si dice:

1.° Avere Mezzacapo con seduzioni della buona

fede di Perger carpito lo strumento in disamina, e datogli ad intendere ciò che non era vero.

2.° Avere il contratto nel suo seno il vizio della nullità per la falsa causa della obbligazione.

3.° Non essere Mezzacapo avvocato, ma faccendiere di commercio.

Si osserva in primo luogo, che Mezzacapo assistette Perger e lo servì in ogni suo bisogno, già gran tempo prima dei dubbi promossi dal Ministro delle Finanze, e dello istrumento dei 12 di dicembre del 1835.

Tanto è vero che Mezzacapo non sedusse Perger, che ignorava per sino il suggetto delle seduzioni; perciocchè Perger, che d'altra banda era uomo accorto e di affari, lo rese egli per la prima volta consapevole con la lettera de' 6 di dicembre del 1835 di quel pericolo che correva, e dei dubbi insorti.

» Caro D. Bernardo - (è Perger che scrive) Sento che sul mio credito *vi è nato altro dubbio*, e che vogliono togliere duc. 2000 circa D' INTERESSI. Una forte indisposizione non mi permette uscire, *e fidando sempre alla vostra stretta amicizia*, *prego voi di rappresentare me*, atteso che debbo adempire a molte obbligazioni, che togliendo tal somma mi porterebbe un significante disguido. Da 41 mila ducati di somma capitale, oltre agl' interessi che mi si doveva si è ridotta a minima parte, adesso si vuole togliere altra somma; pare di volermi usare dell' ingratitudine, e di volerlo tal credito ridurlo a zero, e questo la legge cristiana non lo vuole: *per cui con la vostra attività spero che vogliate fare quell'istesso, che potrei* fare io, mentre appena potrò uscire sarò ad abbracciarvi, e rendervi i ringraziamenti, pregandovi farmi conoscere il risultamento passando a dichiararmi qual sono - Casa 6 dicembre 1835 - Affez. amico - Domenico Perger.

» P. S. Se potete parlare al cavalier de Luca da » mia parte, che mi conosce (1) «.

Risulta da questa lettera una moltitudine di utili circostanze per la nostra causa, vale a dire: la confessione delle molte difficoltà insorte: che queste risguardavano unicamente gl'interessi e non il capitale: la fiducia che riponeva Perger nei lumi e nella solerzia di Mezzacapo: i favori che per lo innanzi gli aveva prodigati; e che di ogni cosa tesse Perger affettuosa e sincera istoria nel posteriore istrumento dei 12 di dicembre dell'anno istesso, e nel quale destinò un guiderdone al suo amico per le tante fatiche da lui fatte e da farsi.

Dov' è la seduzione, l' intrigo, e l' inganno dopo la notizia di questi fatti?

In secondo luogo è notevole che Perger, e non Mezzacapo asserisce e dichiara nello strumento; che la causa finale è diversa affatto dalle ragioni, che spingono e danno luogo al contratto.

Nel nostro caso onesta, lecita, e vera fu la causa finale della contrattazione, cioè a dire la intestazione di quella partita, che avrebbe renduto l' utile che si sperava. I motivi esposti ed asseriti da Perger furono uniformi al vero. Ma supposto per poco che ne avesse mal concepita la idea, o male espresso il concetto, non perciò il contratto sarebbe nullo. La causa finale, cioè la intestazione della rendita liquidata nel modo che si divisava ebbe il suo compimento. Mezzacapo adempì dunque al suo incarico, e Perger ottenne il suo fine. Come ora il contratto diventa nullo? E come potrebbero gli eredi del promittente, che ànno raccolti i frutti di quel contratto e dell' opera di

(1) De Luca è il Segretario generale dell' Agenzia del contenzioso della Tesoreria generale.

Mezzacapo impugnarlo di nullità, dopo che è stato valido per giovarli, e l' utile derivatone attualmente si trova nella loro borsa?

Queste avvertenze combattono vittoriosamente anche l' obbiezione di non aver potuto distendere le minute dei contratti di vendita il Mezzacapo, sol perchè non era avvocato.

Deve sapere innanzi tutto l' avversario, che i contratti di vendita di rendita iscritta, del pari che di qualunque effetto commerciale si accordano, si conchiudono, e si compilano dai mezzani ed agenti dei cambì, e non dagli avvocati.

In tale specie di anomala contrattazione, non si richiede la notizia profonda delle leggi, ma una discreta cognizione del giro delle operazioni di borsa, e delle prescrizioni eccezionali di quella materia; lumi che i negoziati, gli agenti, e le persone implicate in quelle faccende, come è il Mezzacapo possegono a maraviglia ed in preferenza di ogni altro.

Ma poi, quando l' utile si è arrecato è indifferente, se l' abbia prodotto l' avvocato, o qualunque del popolo. Soccorre la legge con l' utile gestione dei negozî, qualora per la natura della cosa, o per la qualità della persona non competa l' azione legittima.

Avvertiamo infine, che l' onestà di Mezzacapo risulta dalla serie delle obbligazioni impostesi volontariamente con lo strumento.

Se avesse voluto, o abusare, o profittare indecorosamente, avrebbe fatto scrivere al Perger ciò che meglio gli tornava in grado. Come se avesse voluto soprusare, non avrebbe fatto vendere la rendita degli annui duc. 812. 78 a corso di borsa, ma in vece essendo ancora illiquida, perchè non approvata da S. M. (D. G.) l' avrebbe alienata, come si suole in questi casi, con dieci e sino a quindici punti di meno, e si avrebbe potuto lucrare tranquillamente la differenza,

che risultava vistosa sopra un capitale di 27092 ducati, che rispondeva a quella rendita annua di duc. 812. 78.

Se così avessa operato chi mai lo avrebbe accagionato d' intrigo e di astuzia ?

§. 12. La lite attuale è astiosa, e chi la sostiene non à diritto a menarla avanti - Il credito di Mezzacapo è stato confessato valido ed efficace dalla stessa contraddittrice.

Domenico Perger rimase due figliuole, entrambe coniugate: Mariantonia e Francesca. La prima fu erede del padre per un dotrante, per un triente l' altra. La eredità costava del credito raccolto dal Governo per opera e per cura di Mezzacapo. Lo strumento di divisione del dì 27 di aprile del 1836 per gli atti di notar Gaetano Tavassi passato tra le due sorelle assicura, non solamente di questa verità, ma di un'altra importantissima, quanto è quella che la maggiore intaressata, cioè Mariantonia Perger erede del padre per tre quarte parti compensò Francesca sua sorella dei tre quarti del credito di Mezzacapo, ammettendolo e ritenendolo per vero ed efficace.

» L' ultimo debito, che rimane a carico delle ere- » dità (sono parole testuali) sarebbe quello di du- » cati 510 designato a favore di D. Bernardo Mez- » zacapo. Ma la costituita signora D. Maria Francesca » col consenso ed autorizzazione di suo marito affer- » ma, che essa per vere, ferme, e positive ragioni » intende impugnare un tal debito in tutti i modi di » legge.

» Intanto per effetto della presente transazione la » costituita D. Maria Francesca assume nel proprio no- » me la obbligazione di far dichiarare non dovuto il » suddetto debito, OVVERO DI SODDISFARLO ESSA DI SUO » PROPRIO DANARO, ATTESO I RIFASCI A SUO PRO FATTI » DALLA SUA GERMANA D. MARIANTONIA, SENZA POTERE

» PRETENDERE DALLA STESSA QUOTA ALCUNA; PER MODO
» CHE TUTTO L' ESITO DELLA LITE, O DI UNA CONCILIA-
» ZIONE DEVE ANDARE ESCLUSIVAMENTE A CARICO O FA-
» VORE DELLA COSTITUITA D. MARIA FRANCESCA. «

Mezzacapo à convenuto in giudizio ambe le sorelle eredi di Domenico Perger, cioè Mariantonia e Francesca.

La prima non contrasta l'azione, anzi l'accoglie. Essa dopo di avere intimato lo strumento di divisione lealmente dice così. » La signora D. Mariantonia » Perger sebbene *CONOSCE DI ESSER VERO IL CREDITO » DEL SIGNOR MEZZACAPO, E QUINDI TENUTA A SODDISFARLO PER TRE QUARTE PARTI, COME EREDE DI SUO » PADRE D. DOMENICO NELLA DISPONIBILE; pure la stessa non può adempire al pagamento della sua quota, dappoichè colla convenzione passata colla sorella D. Francesca Perger contenuta nell' istrumento » rogato per notar Gaetano Tavassi de' 27 aprile 1836 » restò la soddisfazione del credito suddetto a carico » della signora D. Francesca. Subordinatamente*, ed » *in qualunque ipotesi*, e *quante volte il tribunale crede dovere la principale del dichiarante soddisfare al » Mezzacapo PER TRE QUARTE PARTI DEL CREDITO DA » COSTUI CHIESTO, ALLORA DOVRÀ CONDANNARE LA SORELLA D. FRANCESCA A RIMBORSARLA* «.

In altri termini: tre quarte parti del credito non sono controverse, attesa la ingenua confessione della maggiore debitrice Mariantonia. La quarta parte vien compromessa da Francesca, la quale tiene anche nelle sue mani lo intero a lei dato dalla sorella a questo fine. Ponete che di tutto il credito potesse disputarsi con Francesca, e che costei vincesse il partito; quali ne saranno le conseguenze?

Mezzacapo non avrà niente, perchè il contratto sarebbe, o nullo o inefficace, e Francesca profitterebbe delle tre quarte parti del credito versate a lei dalla

sorella, precisamente perchè à giudicato e confessato que credito verace e santo!

Come mai potrebbe verificarsi l'assurdo che l'obbligato per la quarta parte superando il creditore, che vuole lo intero, non solamente si libererebbe per la sua tangente, ma guadagnerebbe le qnote dei condebitori, che ànno di già soddisfatto il loro debito con anticipazione?

E perchè si conosca quanto poco pregi D. Francesca i buoni sentimenti le ricordiamo: che dagli eredi mal s'impugnano le dichiarazioni paterne, quando precisamente di quelle essi ànno tratto vantaggio: che il credito di Mezzacapo poggia sopra la solenne promessa del padre comune: che essa fu che sequestrò sul Reale tesoro i crediti del padre, mentre li aveva venduti ad Appelt e Guerra, precipitandolo in un giudizio tremendo, dal quale emerse inviolato per opera dello stesso Mezzacapo: che la D. Francesca si bruttò pure della querela di falso contro della sorella Mariantonia per le firme del genitore apposte in piedi alle fedi di credito, che si rinvennero dopo sua morte; ricordo funesto registrato nello stesso istrnmento di divisione: che perciò il padre predilesse nella disponibile Mariantonia, donna onesta e leale: che da ultimo tenta un lucro turpe, e nel modo lo più palese e strano, che da uomo immaginar si possa a pregiudizio di Mezzacapo, quasichè fosse certa che tali eccessi dai giudici intemerati si tolerassero a dispetto della giustizia e del pudore! . . .

Noi quì cessiamo, comechè convinti che la Corte Suprema nella sua sapienza riproverà questi soprusi, e rigetterà il ricorso di lei, confermando la decisione impugnata.

Napoli 30 di gennaio del 1838.

FERDINANDO STARACE.